

Codice A1906A

D.D. 27 ottobre 2025, n. 454

l.r.23/2016 Progetto di coltivazione mineraria con recupero ambientale e sistemazione definitiva area in località Toppino in Comune di Alba (CN) -compresa nella scheda progetto A2 del masterplan- per la valorizzazione della fascia fluviale del fiume Tanaro, approvato dal Comune di Alba. Proponente: STROPPIANA S.p.A., C.so Unità d'Italia n. 21, 12051 Alba. Autorizzazione primo quinquennio relativamente alla realiz...



ATTO DD 454/A1906A/2025

DEL 27/10/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000- COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere

OGGETTO: l.r.23/2016 Progetto di coltivazione mineraria con recupero ambientale e sistemazione definitiva area in località Toppino in Comune di Alba (CN) -compresa nella scheda progetto A2 del masterplan- per la valorizzazione della fascia fluviale del fiume Tanaro, approvato dal Comune di Alba. Proponente: STROPPIANA S.p.A., C.so Unità d'Italia n. 21, 12051 Alba. Autorizzazione primo quinquennio relativamente alla realizzazione della fase A del progetto complessivo;

premesso che:

con riferimento al progetto in oggetto indicato, in data 19.07.2023 la società STROPPIANA S.p.A., con sede legale in Alba, C.so Unità d'Italia n. 21, ha depositato, presso la Provincia di Cuneo, istanza di Pronuncia di Compatibilità Ambientale e di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, come stabilito al comma1, art. 27-bis del D. Lgs. citato, in merito al progetto in oggetto esplicitato;

in merito alla l.r. 23/2016 è stata presentata istanza come da normativa di settore di cui al regolamento regionale 11R, oltre all'attestazione di pagamento oneri istruttori e diritti segreteria;

secondo quanto disposto dall'art. 27-bis, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., la documentazione progettuale, così come depositata, è pubblicata dal 24 luglio 2023, sul sito web della Provincia di Cuneo;

in merito al procedimento di PAUR -come stabilito dal comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006- la Provincia di Cuneo con nota prot. 9161 del 02/08/2023 invitava i soggetti titolari del rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla-osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione ed all'esercizio dell'opera, a verificare, ciascuno

per gli aspetti di rispettiva competenza, la completezza e l'adeguatezza della documentazione trasmessa dal proponente;

con nota del 04/09/2023 il settore scrivente trasmetteva alla Provincia di Cuneo l'esito della verifica documentale accertando la completezza e l'adeguatezza della documentazione trasmessa dal proponente;

con nota prot. 10485 del 12/09/2023 la Provincia di Cuneo trasmetteva la comunicazione di avvio del procedimento e in applicazione dell'art. 27-bis c. 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in data 12 settembre 2023 provvedeva alla pubblicazione, sul proprio sito web, dell'avviso al pubblico così come predisposto dal proponente;

il progetto complessivo soggetto a valutazione di impatto ambientale prevede l'avvio di una coltivazione di inerti in due aree denominate A e B in località Toppino nel Comune di Alba, di circa 100.485 mq (area A orientale) e circa 83.877 mq (area B occidentale), per un totale di 184.362 mq;

il progetto di coltivazione della cava prevede il trasporto del materiale estratto, attraverso strade private, direttamente all'impianto di lavorazione dell'azienda posto sulla sponda sinistra del fiume Tanaro, transitando sul ponte-guado di cui alla concessione demaniale n. CNPO59;

il fiume Tanaro, è situato a una distanza media di circa 200 m dalle aree oggetto di intervento; le aree di intervento ricadono interamente nella porzione di terreno ad uso agricolo e si estendono fino al piede della scarpata di terrazzo con lo scopo finale di portare le superfici oggetto di coltivazione alla quota attuale del piano campagna di circa 165 m rimuovendo le attuali scarpate residuali;

il proponente dichiara che il progetto generale di coltivazione e recupero ambientale potrà essere concluso nell'arco di 12 anni; in considerazione del vincolo paesaggistico esistente sull'area la durata della presente autorizzazione sarà limitata a 5 anni individuando come situazione dei lavori alla fine del quinquennio, il completamento del Lotto A;

le aree del Lotto A interessate dall'attività in progetto sono individuate nel Comune di Alba (CN) censite al NCT: Foglio XXIV mappali: 95 p, 99 p, 103, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 p, 149, 150 p, 172, 173, 176, 200, 203; 112, 111, 113, 118, Foglio XXIII A mappali : 96, 302;

come da progetto presentato in fase di istanza il volume di massimo scavo del lotto A comprese le scarpate ai lati nord ed ovest risulta pari a mc 337.220;

- è previsto uno scavo a fossa di profondità pari a m slm 161;
- i lavori verranno ultimati tramite il ritombamento parziale della fossa con lo sterile e il terreno vegetale per ca 83.832 mc;
- nelle porzioni sud e est è previsto un recupero agricolo, mentre nella porzione centrale un bacino lacustre di superficie di ca. 34.500 mq alimentato dall'acqua di falda;
- le porzioni perimetrali al lago interessate dallo scavo verranno parzialmente ritombate e rimodellate a lieve pendenza per raccordare il fondo fossa a quota 161 m fino al piano campagna originario circostante a quota circa 165 m;
- le scarpate verranno modellate per avere una pendenza minore del 25% (1su4) e una distanza confine - acqua di almeno 20 m; in questa porzione si otterrà un recupero ad uso naturalistico;
- le porzioni sud ovest e nord est che non sono state interessate dallo scavo ma sono servite solamente per il deposito del materiale di scarto verranno sottoposte ad interventi di riprofilatura per ottenere un addolcimento delle scarpate verso l'acqua con la realizzazione di una zona ad

acque basse;

- il recupero a riuso naturalistico-fruttivo prevede l'utilizzo, per tutti gli impianti vegetali, delle specie autoctone, mirando a ricreare i tipici popolamenti della zona, sulla base delle condizioni ecologiche presenti nelle diverse aree di intervento. Come previsto dal progetto di recupero ambientale e riuso verrà realizzato un elevato numero di unità ecosistemiche diverse e tra loro integrate, per poter raggiungere un elevato grado di complessità, tra cui una prateria con macchie arboreo arbustive a sud del lago, la creazione di un bosco mesofilo sulle sponde est e ovest;

per le operazioni di ritombamento e recupero morfologico verranno esclusivamente utilizzate le seguenti tipologie di materiale:

- limi provenienti dall'impianto di lavaggio degli inerti (rifiuti di estrazione);
- sterile prima accantonato durante le operazioni di scotico, (rifiuti di estrazione);
- terreno vegetale prima accantonato durante le operazioni di scotico, (rifiuti di estrazione);

preso atto che:

il sito rientra all'interno nella Zona Naturale di Salvaguardia "Fascia Fluviale del Fiume Tanaro" istituita con Deliberazione della Giunta Regionale 12 aprile 2019, n. 45-8770 (Legge regionale 19/2009 "Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", articolo 52 bis, comma 3. Istituzione della Zona naturale di salvaguardia denominata "Fascia fluviale del fiume Tanaro") pertanto la competenza ad emettere il provvedimento in oggetto è in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 10 c. 1 della l.r. 23/2016;

l'area non risulta ricadente in siti della Rete Natura 2000, per cui gli interventi non risultano soggetti alla procedura di Valutazione di Incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/1997;

è soggetta al Vincolo Ambientale di cui al D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 – "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, N.°137", ricadendo la stessa nelle aree tutelate per legge a mente dell'art. 1 dell'art. 142 del suddetto decreto. In modo specifico il D. Lgs. interviene per il coinvolgimento di superfici ubicate all'interno di territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia (art. 142 comma 1 lett. b del Dlgs 142/04);

in merito alla pianificazione regionale di settore, l'area in esame è prevista all'interno del polo C01033 denominato "Alba-Santa Vittoria-Roddi" (Bacino TANARO-CUNEO) di cui al piano regionale delle attività estrattive, stralcio del primo e terzo comparto estrattivo 2024-2034, approvato con Deliberazione 30 Settembre 2025, n. 122 - 20649 del Consiglio Regionale del Piemonte;

l'area in esame ricade nell'area buffer del sito UNESCO "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe Roero e Monferrato";

in merito ai vincoli ad uso civico il proponente dichiara che, come da estratto della tavola "4.4.4 - RICOGNIZIONE SUI VINCOLI IN ATTO SUL TERRITORIO COMUNALE" del P.R.G.C. del Comune di ALBA, nessun terreno oggetto della presente proposta progettuale risulta interessato;

l'area in esame non è sottoposta al vincolo Idrogeologico-Forestale di cui all'art. 1 del R.D. 30/12/1923 n. 3267;

l'area in progetto è ricompresa all'interno del Masterplan nella scheda progettuale a2 -Un parco

fluviale per Alba- punto d “l’allestimento delle casse di laminazione” che il comune di Alba ha approvato con deliberazione della giunta comunale n. 387 del 23/11/2017; tale scheda, prevede anche con l’apporto di interventi privati, la realizzazione nell’area in progetto di una cassa di laminazione del fiume Tanaro mediante un abbassamento del piano campagna nelle residue aree non ancora interessate da attività estrattiva al fine di creare una ampia zona tra i meandri del fiume in cui lo stesso possa esondare in sicurezza, diminuendo di conseguenza il carico idraulico nelle aree a valle occupate dal tessuto cittadino di Alba;

evidenziato che:

in data 8.11.2023 veniva effettuato dalla Regione Piemonte un sopralluogo istruttorio al fine di verificare lo stato dei luoghi;

in data 15.11.2023 si è svolta presso la Provincia di Cuneo la Conferenza di Servizi istruttoria al fine di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti e di dare attuazione a quanto stabilito al comma 5, art. 27-bis, D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

con Conferenza di Servizi interna il settore scrivente richiese ai settori regionali interessati i contributi per la richiesta di integrazioni; pervennero all’ufficio i pareri del Settore Difesa del Suolo, Settore Tutela e Uso Sostenibile delle Acque, settore tecnico Piemonte Sud; le richieste integrazioni furono successivamente trasmesse alla Provincia di Cuneo con note prot. 14332 del 20/11/2023 e prot. 13918 del 14/11/2023;

a seguito della CDS istruttoria il proponente trasmetteva in data 26.3.2024 la documentazione integrativa richiesta, e successivamente documentazione integrativa volontaria in data 3.5.2024;

a seguito dell’analisi della documentazione integrativa trasmessa, furono trasmessi i contributi dei settori regionali: Difesa del Suolo, Tecnico Regionale di Cuneo, Geologico;

in particolare il Settore Tecnico Regionale – Cuneo evidenziava alcuni aspetti inerenti l’ambito demaniale di competenza ai sensi del Regolamento Regionale D.P.G.R. N. 10/R del 16/12/2022:

- transito arginale: al fine di non compromettere la stabilità del corpo arginale dovuta al transito dei mezzi pesanti, come richiesto dall’AIPo, il transito dovrà essere limitato al solo scavalco dell’opera di difesa ed a tal fine il proponente dovrà individuare, mediante apposita planimetria in scala adeguata a firma di tecnico abilitato, il percorso, per il quale occorrerà richiedere il rilascio della Concessione al transito al Settore scrivente, ai sensi del sopra richiamato R.R. 10/R-2022;
- guado di accesso alla sponda sx del Tanaro: in relazione alle richieste e prescrizioni formulate dall’AIPo, il proponente dovrà presentare, una volta approvato il progetto, la Variante alla Concessione Demaniale rilasciata dal Settore scrivente con D.D. 3754 del 5/12/2022 - Rep 3660 del 30/12/2022;

a seguito di tale parere il proponente in data 24.8.2024 ha presentato istanza di concessione demaniale per pertinenza idraulica alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico regionale – Cuneo, relativamente all’attraversamento rilevato arginale su strada interpodereale esistente senza esecuzione di opere in comune di Alba CN località Toppino-Vivaro Foglio 23 mappali 292-294;

valutata la documentazione integrativa il settore Difesa del Suolo rilevava che ai fini della verifica di compatibilità con la pianificazione di bacino, l’esame della stessa ha portato a rilevare che le n. 38 sezioni utilizzate per il modello bidimensionale risalgono al 2004-2005 aggiornate

successivamente al 2009 per le sole porzioni delle sponde e per i terreni esterni ad esse. Solamente le n. 4 sezioni utilizzate nel modello bidimensionale sono state aggiornate interamente nel 2022. Le motivazioni addotte inerenti la scelta operata riguardano l'osservazione che "...attualmente il fiume Tanaro nel tratto tra Cherasco ed Asti scorre praticamente incassato nel substrato marnoso e le variazioni batimetriche delle sezioni idrauliche nel corso degli anni non sono particolarmente significative in ragione della resistenza del fondo scorrevole all'erosione. Tendenzialmente la variazione avviene sempre in positivo rispetto all'approfondimento dell'alveo. Quanto affermato trova conferma nel recente Studio Idraulico "INTERVENTO FINALIZZATO AL RECUPERO MORFOLOGICO E IDRAULICO DEL TRATTO IN SPONDA DESTRA DEL FIUME TANARO A MONTE DELLA CITTA' DI ASTI" del luglio 2023 e condiviso con la Difesa del Suolo della Regione Piemonte". Da tale osservazione consegue che per il fatto che le batimetrie dell'alveo non sono aggiornate, si calcolano battenti idraulici di poco maggiori rispetto alla situazione attuale determinando una simulazione idrodinamica di maggiore coinvolgimento del sito di cava producendo di fatto un risultato a favore di sicurezza. A tale proposito, tuttavia, non si ritiene condivisibile la mera estensione delle caratteristiche morfodinamiche del fiume Tanaro nel tratto Neive – Asti, di cui allo studio citato, rispetto al tratto in argomento; infatti i due tratti sono separati da un salto morfologico, posto immediatamente a valle del ponte di Neive, che può implicare un comportamento difforme dei due tratti di fiume Tanaro. Si ritiene pertanto che un modello bidimensionale con una mesh che coinvolge più di 5 chilometri di fiume Tanaro, comprendendo al suo interno 20 delle 38 sezioni sopra citate, debba prevedere l'aggiornamento delle batimetrie nonché l'aggiornamento nella loro totalità della topografia al fine di conseguire un risultato più certo, anche nell'ottica di ottenere considerazioni più definite circa la valutazione/determinazione che lo stato finale dei luoghi non costituisca un peggioramento rispetto alla funzionalità e all'efficienza degli argini, sia in relazione ai livelli idrometrici, sia all'eventuale innesco di processi erosivi;

la Regione Piemonte trasmetteva quindi i contributi pervenuti in merito alla verifica delle integrazioni rimanendo in attesa degli approfondimenti che il proponente dovrà trasmettere a seguito delle osservazioni emerse nella riunione della CDS del 23/05/2024;

in sede di CDS del 23.5.2024 la Provincia di Cuneo -ufficio cave- esprimeva parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione della cava di sabbia e ghiaia, in località Toppino del Comune di Alba, in capo alla Ditta Stroppiana S.p.A. condividendo la richiesta di effettuare analisi chimiche per lotti omogenei dei materiali di riempimento, evidenziata da ARPA in sede di prima conferenza, in quanto si ritiene che la stessa sia in linea con quanto disposto dalla normativa di settore - D. Lgs. 117/08, Regolamento regionale per il riempimento dei vuoti di cava di cui al D.P.G.R. 25 marzo 2022 n.3/R, Regolamento regionale in materia di attività estrattive di cui al D.P.G.R. 2 ottobre 2017 n.11/R, ecc. - dovendosi qualificare i materiali di riempimento in esame quali rifiuti di estrazione, come del resto originariamente riportato nell'elaborato A01.2 "Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione (ex D. Lgs 117/08), datato maggio 2023, prodotto dalla ditta istante;

il Proponente, alla luce della CDS del 23.5.2024 provvedeva a trasmettere ulteriore documentazione spontanea con nota del 3.2.2025, a cui seguì un'ulteriore riunione della Conferenza di Servizi il giorno 5.3.2025; in occasione di tale seduta il settore scrivente evidenziava quanto espresso dal settore Difesa del Suolo circa la coerenza del progetto con le finalità del P.A.I., riportando che l'esame della documentazione integrativa ha portato a rilevare che il modello bidimensionale, aggiornato topograficamente con il volo 2024 e integrato con le batimetrie, possa rappresentare la base conoscitiva idonea a valutare l'impatto delle opere in progetto. Pertanto dalle risultanze dello studio è possibile considerare il progetto compatibile con la pianificazione di bacino, rimandando ad AIPO la valutazione che lo stato finale dei luoghi non costituisca un peggioramento rispetto alla

funzionalità e all'efficienza degli argini;

con nota del 5.3.2025 AIPo segnalava che non erano stati forniti tutti gli elaborati integrativi richiesti, comportando l'impossibilità di disporre di tutti gli elementi conoscitivi in base al quale formulare il parere di competenza. L'Agenzia rinnova pertanto la richiesta di integrare la documentazione progettuale;

sulla base del parere di AIPo di cui al punto precedente il settore scrivente evidenziò in sede di CDS del 5.3.2025 che il titolo abilitativo relativo all'autorizzazione alla coltivazione ai sensi della l.r. 23/2016 sarebbe stato rilasciato a seguito di formale parere favorevole rilasciato dall'Autorità idraulica competente;

in data aprile 2025 il proponente, al fine di approfondire la richiesta di integrazioni di AIPo trasmetteva ulteriore documentazione spontanea;

con ulteriore seduta della Conferenza di servizi in data 17.9.2025 è stata analizzata la documentazione presentata prendendo atto dei pareri dell'autorità idraulica competente e della autorizzazione paesaggistica; in particolare AIPo esprime parere favorevole per quanto di competenza al soli fini idraulici ai sensi del r.d. n. 523/1904 e del p.a.i., subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni per quanto riguarda il Progetto di coltivazione mineraria con recupero ambientale e sistemazione definitiva area in località Toppino del comune di Alba (CN) e riportate nel disciplinare tecnico allegato al presente provvedimento:

1. non dovranno essere superate le profondità di scavo individuate nel suddetto progetto;
2. il progetto esecutivo delle opere in argomento dovrà essere trasmesso all'Ufficio Operativo di Alba per la sua preventiva autorizzazione, riservandosi quest'Agenzia di esprimere eventuali successive prescrizioni e/o condizioni sullo stesso;
3. gli eventuali sondaggi con piezometri ricadenti nella fascia di rispetto del corpo arginale dovranno essere preventivamente autorizzati;
4. durante l'esecuzione dei lavori in parola, dovranno essere attuati tutti i provvedimenti che all'atto esecutivo l'ufficio Operativo di Alba riterrà eventualmente necessari nei riguardi della salvaguardia del buon regime idraulico, delle opere idrauliche e delle proprietà demaniali; resta inteso che in fascia A e B del fiume Tanaro non è autorizzato il posizionamento di strutture (uffici, bagni, spogliatoi, etc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che in caso di eventuali incrementi del livello idrometrico potrebbero costituire materiale flottante e potenzialmente pericoloso;
5. gli accumuli temporanei del materiale estratto dovranno essere organizzati in modo tale da non indirizzare, in caso di piena, le acque del fiume verso opere idrauliche e/o infrastrutture civili;
6. gli eventuali materiali di risulta provenienti dalle lavorazioni e quelli estranei eventualmente rimossi dovranno essere idoneamente smaltiti in base alla normativa vigente, evitando in ogni caso accumuli permanenti;
7. per la sistemazione finale del sito di cava si dovrà procedere con idonea sistemazione superficiale con riporto di terreno vegetale precedentemente scoticato per uno spessore di almeno 30 cm e idoneo inerbimento per contrastare i possibili fenomeni erosivi superficiali, così come previsto dal piano di recupero ambientale di cui al progetto presentato; in fase di livellamento andranno garantite idonee pendenze per consentire il corretto smaltimento delle acque di scorrimento superficiali;
8. si chiede di collocare le siepi di cui all'elaborato denominato Planimetria di recupero ambientale e morfologico — Lotto A oltre il limite dei 4 mt dalla rampa di scavalco arginale;
9. per qualsiasi esigenza idraulica, nonché nel caso in cui dovessero verificarsi, nel medio-lungo termine, significative variazioni plano-altimetriche del corso d'acqua in argomento, tali da comportare modifiche sostanziali dell'assetto idraulico dello stesso, il piano di coltivazione dovrà

essere adattato alle nuove condizioni, senza che il Richiedente possa pretendere indennizzi e/o compensi di qualunque genere;

10. qualora nell'ambito della dinamica evolutiva del fiume Tanaro a medio e lungo termine, si dovessero verificare arretramenti di sponda o modificazioni nelle quote di imposta dell'area di cava a recupero ultimato che non consentissero il rispetto della configurazione prevista dal progetto, rimane l'onere in capo al Proponente di predisporre idonei interventi di contrasto o ripristino, anche su richiesta fatta per le vie brevi dalla scrivente Agenzia (Autorità Idraulica), previo rilascio di nulla osta idraulico;
11. relativamente al recupero ambientale e riuso del sito dovrà essere sempre garantita la corretta manutenzione del sito in articolare dopo ogni evento di morbida e/o piena del fiume Tanaro rimuovendo eventuale materiale flottante intercettato dalla vegetazione e ripristinando eventuali solchi erosivi che dovessero essersi verificati, in particolare a ridosso del rilevato arginale a difesa della città di Alba, provvedendo all'occorrenza agli eventuali ripristini dei danni subiti;
12. trasmettere all'ufficio Operativo di Alba per conoscenza l'attività di monitoraggio prevista dal PRAE;

rilevato che:

per quanto concerne l'art. 891 del codice civile inerente il rispetto delle distanze soloniche tra gli scavi e le proprietà confinanti, il progetto prevede che quasi la totalità degli scavi vengono eseguiti sino al confine della particella interessata in quanto tutti i terreni confinanti sono già in proprietà del proponente; solo per alcuni tratti verranno mantenute le distanze soloniche. In particolare risultano interessate dalla deroga di avvicinamento le particelle oggetto di scritture private per il consenso all'intervento succitato; con scritture private allegate alla documentazione progettuale è stata concesso assenso da parte dei confinanti alla deroga delle distanze soloniche, al fine di uniformare il piano di campagna per una più ottimale riutilizzazione ad uso agricolo;

in merito alla distanza degli scavi dal rilevato arginale di competenza AIPo, a seguito di richiesta dell'autorità idraulica competente, con la trasmissione della documentazione spontanea di aprile 2025 sono stati aggiornati tutti gli elaborati progettuali riportando il corretto limite dell'area di scavo e del successivo recupero ad uso agricolo (distanza minima di 50 m dagli argini esistenti di competenza di AIPo), escludendo qualsiasi riferimento al lotto C;

come dichiarato dal proponente nella relazione integrativa il percorso attraverso la viabilità pubblica per il trasporto del materiale derivante dal LOTTO A -oggetto del presente provvedimento di autorizzazione- con l'attraversamento dell'argine di cui è stata richiesta la concessione, avverrà solamente nel caso in cui la cava fosse in coltivazione in un periodo nel quale non sia possibile l'attraversamento del fiume. In ogni caso la priorità dei trasporti sarà attraverso il guado per ragioni di minor distanza e minori costi;

alla luce dei pareri di ARPA allegati al presente provvedimento, a seguito di ulteriori chiarimenti con l'agenzia circa la caratterizzazione dei materiali di riempimento, a fronte dei 42.000 mc prospettati per il ritombamento del LOTTO A i controlli analitici qualitativi per la conformità dovranno essere effettuati ogni 5.000 mc secondo le procedure e parametri di cui all'allegato III-bis del D.Lgs. 117/2008, che rispettino la Colonna A Tabella 1 allegato 5 al titolo V parte quarta del D.Lgs 152/2006; deve inoltre essere effettuato almeno un test di cessione ai sensi del D.M. 5.2.1998 sull'intero lotto destinato al ritombamento tale da accertare sull'eluato il rispetto dei limiti della tabella 2 allegato 5 titolo V parte quarta del d.lgs 152/2006 (csc);

l'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi della l.r. 23/2016 non comprende la Concessione al transito arginale che dovrà essere emessa dalla struttura regionale competente ai sensi del R.R. 10/R-2022; dovrà inoltre essere approvata la Variante alla Concessione Demaniale rilasciata dal Settore scrivente con D.D. 3754 del 5/12/2022 - Rep 3660 del 30/12/2022;

il progetto come presentato prevede il trasporto del tout venant all'impianto di trattamento esterno di proprietà del proponente mediante l'utilizzo del guado sul fiume Tanaro o accesso sulla viabilità pubblica, pertanto l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al perfezionamento dell'istanza di concessione demaniale per pertinenza idraulica alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico regionale – Cuneo, relativamente all'attraversamento del rilevato arginale su strada interpoderale esistente senza esecuzione di opere in comune di Alba CN località Toppino-Vivaro Foglio 23 mappali 292-294 e all'approvazione della Variante alla Concessione Demaniale rilasciata dal Settore scrivente con D.D. 3754 del 5/12/2022 - Rep 3660 del 30/12/2022;

in merito alla conformità urbanistica il Comune di Alba con nota del 14.11.2023, rileva che l'area interessata in oggetto è disciplinata dal Piano Regolatore Generale comunale, redatto ai sensi della L.R. n.56/77 e s. m.i., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.30-3387 del 30/05/2016, pubblicata sul B.U.R. n. 22 del 01/06/2016; il progetto di coltivazione mineraria, ricomposizione morfologica, recupero ambientale e riqualificazione paesaggistica dell'area in località Toppino sita nel Comune di Alba, risulta conforme al PRG vigente, in quanto i terreni coinvolti ricadono in zona urbanistica Fp – zone per parchi territoriali urbani e comprensoriali, normata dall'art. 58 delle NTA;

in merito al vincolo di cui al Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004 n. 42 con nota prot. 10883 del 08/09/2025 il Comune di Alba ha provveduto alla trasmissione della AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - Pratica Edilizia 2024/544, specificando che l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento;

con nota 17.9.2025 è stato trasmesso parere di AIPO alla Provincia di Cuneo con cui l'agenzia esprime PARERE FAVOREVOLE PER QUANTO DI COMPETENZA AI SOLI FINI IDRAULICI AI SENSI DEL R.D. N. 523/1904 E DEL P.A.I. all'istanza di autorizzazione per la coltivazione mineraria con recupero ambientale e sistemazione definitiva area in Località Toppino del comune di Alba (CN) sulla sponda destra del fiume Tanaro, all'interno della fascia fluviale A e B del P.A.I., come da progetto presentato, che depositato agli atti della scrivente Agenzia forma parte integrante del presente parere, anche se non materialmente allegato allo stesso, subordinatamente all'osservanza di prescrizioni sopra riportate;

il settore regionale Difesa del Suolo ritiene il progetto compatibile con la pianificazione di bacino;

le conclusioni riportate dal RUP in sede di Conferenza di Servizi indetta dalla Provincia di Cuneo del 17.9.2025 evidenziano che sono stati raccolti i pareri favorevoli per il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale e di tutte le autorizzazioni necessarie all'attuazione del progetto, e pertanto si può chiudere la riunione positivamente;

l'approvazione del progetto, garantendo al mercato le forniture ed i quantitativi di materiale di cava

necessari per il soddisfacimento dei fabbisogni, permette di mantenere il livello occupazionale anche nell'indotto e assicura il ripristino ambientale dell'area e la sua gestione sotto il profilo della vigilanza e della sicurezza;

che l'istruttoria, anche in ordine ai predetti criteri di cui all'art. 10 della l.r. 23/2016, la cui documentazione è conservata agli atti del Settore Polizia Mineraria, cave e miniere, ha avuto esito positivo;

la documentazione integrativa di aprile 2025 comprende elaborati che sostituiscono e annullano le tavole presentate con le precedenti integrazioni, come da quadro esaustivo a pag 5 della Relazione Integrativa n.3;

tutto ciò premesso:

si è ritenuto di accogliere l'istanza di "Progetto di coltivazione mineraria con recupero ambientale e sistemazione definitiva area in località Toppino -compresa nella scheda progetto A2 del masterplan- per la valorizzazione della fascia fluviale del fiume Tanaro, approvato dal Comune di Alba" inoltrata dal legale rappresentante della Società STROPPIANA S.p.A. con sede in C.so Unità d'Italia n. 21, 12051 Alba CF/PIVA 00939650040;

è concessa alla Società STROPPIANA S.p.A. con sede in C.so Unità d'Italia n. 21, 12051 Alba CF/PIVA 00939650040 -ai sensi della l.r. 23/2016- l'autorizzazione al "Progetto di coltivazione mineraria con recupero ambientale e sistemazione definitiva area in località Toppino -compresa nella scheda progetto A2 del masterplan- per la valorizzazione della fascia fluviale del fiume Tanaro, approvato dal Comune di Alba" primo quinquennio - realizzazione della fase A del progetto complessivo, per anni 5 (cinque) dalla data di emissione del provvedimento unico, come descritta nella planimetria INT-A09_TER-NUOVA-PLAN_INTERVENTI_AREA_A aggiornata a seguito dei pareri espressi in CDS, che prevede la rettifica del limite di scavo a 50 m dal rilevato arginale;

durante tale periodo devono essere effettuate le operazioni di recupero morfologico e riqualificazione ambientale; le cure colturali e manutenzione delle opere inerenti il recupero ambientale dovranno essere effettuate per i tre anni successivi alla data comunicazione di fine lavori;

le aree del Lotto A interessate dall'attività in progetto sono individuate nel Comune di Alba (CN) censite al NCT: Foglio XXIV mappali: 95 p,99 p, 103, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 p, 149, 150 p, 172, 173, 176, 200, 203;112, 111, 113, 118, Foglio XXIII A mappali : 96, 302;

in esecuzione del disposto dell'art. 33 della l.r. 23/2016, vista la D.G.R. 5 aprile 2019, n. 17-869 l'importo della fideiussione o garanzia bancaria/assicurativa a garanzia delle opere di recupero morfologico ambientale inerenti i lavori di coltivazione della fase A, posticipato alla data di scadenza del presente provvedimento oltre al periodo delle cure colturali è fissato in € 437.704,00 (quattrocentotrentasettemilasettecentoquattro/00);

la fideiussione deve essere intestata alla Società STROPPIANA S.p.A. con sede in C.so Unità d'Italia n. 21, 12051 Alba CF/PIVA 00939650040 e dovrà essere presentata, nel termine di 30 giorni dal rilascio del presente atto autorizzativo indicando come beneficiario la Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere ai sensi dell'art 33 della l.r.

23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019. La mancata presentazione della fideiussione, da parte della società esercente la cava, comporta la decadenza dell'autorizzazione secondo la procedura prevista dall'art. 23 della l.r. 23/2016; l'efficacia del presente titolo abilitativo è subordinata alla presentazione e accettazione della garanzia finanziaria di cui sopra;

la fideiussione dovrà contenere le seguenti specifiche:

- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario. La durata della fideiussione dovrà in ogni caso essere posticipata fino al controllo dell'attuazione delle opere di recupero ambientale; il controllo non potrà avvenire prima di 12 mesi per le opere agricole e 36 mesi per tutte le altre opere dalla data di scadenza dell'autorizzazione o dalla realizzazione delle ultime opere di recupero ambientale qualora successive;
- esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fideiussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1994 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso;

l'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;

sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali;

la presente determinazione costituisce titolo abilitativo necessario alla realizzazione e all'esercizio del progetto propedeutica all'emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico di cui al comma 7 dell'art. 27Bis del D.Lgs 152/2006 di cui costituirà parte integrante;

visti gli Atti d'Ufficio e il progetto allegato all'istanza

attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto espressione di un parere di natura endoprocedimentale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la l.r. n. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata";
- la l.r. 23/2016 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave";
- la l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";
- la legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto

di accesso ai documenti amministrativi";

- il d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");
- la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- la circolare del Gabinetto della Presidenza regionale prot. n. 6837/SB 01.00 del 5 luglio 2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;
- la l.r. del 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la l.r. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti");
- la D.G.R. 31 gennaio 2025, n. 11-739 Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027. Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025- 2027 contenente il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, come indicato all'art. 10, co.8, lett a) del d.lgs. n. 33/2013;
- la D.G.R. n. 38-1162 del 26 maggio 2025 Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025- 2027 di cui alla DGR n. 11-739 del 31 gennaio 2025. Parziale modifica del Piano triennale di fabbisogno del Personale, sotto-sezione 3.4, dell'Appendice A.1 "Piano Obiettivi 2025-2027 dei Direttori del ruolo della Giunta regionale" e relative tabelle;
- il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
- la D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017";
- la D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- la D.G.R. 5 aprile 2019, n. 17-8699 "Aggiornamento delle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e relativi importi economici unitari, da utilizzare per il calcolo delle fidejussioni a carico del richiedente, art. 33 della l.r. 17 novembre 2016, n. 23. Indirizzi regionali in merito alla durata e alle modifiche delle garanzie fidejussorie

(riduzioni, svincolo totale e parziale), anche in relazione al riordino delle funzioni amministrative introdotte dalla l.r. 23/2015 in attuazione della l. 56/2014";

- la D.G.R. 12 marzo 2021, n. 31-2985 - Disposizioni per un quadro di riferimento per un intervento finalizzato al recupero morfologico e idraulico del tratto in sponda destra del fiume Tanaro a monte della città di Asti;
- il d.lgs 30 maggio 2008 n. 117 che, in attuazione della direttiva 2006/21/CE, norma la gestione dei rifiuti che derivano dall'attività estrattiva, e che modifica la direttiva 2004/35/CE;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2017, n. 11/R Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive";
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 marzo 2022, n. 3/R "Indirizzi regionali per il riempimento dei vuoti di cava in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive";

DETERMINA

per quanto espresso in premessa e che qui sostanzialmente e integralmente si richiama:

di concedere alla Società STROPPIANA S.p.A. con sede in C.so Unità d'Italia n. 21, 12051 Alba CF/PIVA 00939650040 -ai sensi della l.r. 23/2016- l'autorizzazione al "*Progetto di coltivazione mineraria con recupero ambientale e sistemazione definitiva area in località Toppino -compresa nella scheda progetto A2 del masterplan- per la valorizzazione della fascia fluviale del fiume Tanaro, approvato dal Comune di Alba*" primo quinquennio - realizzazione della fase A del progetto complessivo, per anni 5 (cinque) dalla data di emissione del provvedimento unico, oltre ad anni 3 per le cure e manutenzioni colturali;

durante tale periodo devono essere effettuate le operazioni di recupero morfologico e riqualificazione ambientale; le cure colturali e manutenzione delle opere inerenti il recupero ambientale dovranno essere effettuate per i tre anni successivi alla data comunicazione di fine lavori;

i lavori di coltivazione dovranno interessare esclusivamente le aree del Lotto A individuate in progetto, nel Comune di Alba (CN) censite al NCT: Foglio XXIV mappali: 95 p,99 p, 103, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 p, 149, 150 p, 172, 173, 176, 200, 203;112, 111, 113, 118, Foglio XXIII A mappali : 96, 302, secondo gli elaborati aggiornati e trasmessi a seguito di prescrizioni dell'autorità idraulica;

l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al perfezionamento dell'istanza di concessione demaniale per pertinenza idraulica alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico regionale – Cuneo, relativamente all'attraversamento rilevato arginale su strada interpoderale esistente senza esecuzione di opere in comune di Alba CN località Toppino-Vivaro Foglio 23 mappali 292-294 e all'approvazione della Variante alla Concessione Demaniale rilasciata dal Settore scrivente con D.D. 3754 del 5/12/2022 - Rep 3660 del 30/12/2022;

in esecuzione del disposto dell'art. 33 della l.r. 23/2016, vista la D.G.R. 5 aprile 2019, n. 17-869 l'importo della fideiussione o garanzia bancaria/assicurativa a garanzia delle opere di recupero

morfologico ambientale inerenti i lavori di coltivazione della fase A, posticipato alla data di scadenza del presente provvedimento oltre al periodo delle cure colturali è fissato in € 437.704,00 (quattrocentotrentasettemilasettecentoquattro/00);

sono richiamate le prescrizioni di cui all'allegato tecnico alla presente determinazione oltre a quello non espressamente citate e riportate nei contributi allegati al presente provvedimento;

la presente determinazione e relativi allegati, in quanto titolo abilitativo necessario alla realizzazione e all'esercizio del progetto, verrà inviata alla Provincia di Cuneo al fine del recepimento della stessa all'interno del Provvedimento Autorizzatorio Unico di cui al comma 7 dell'art. 27Bis del D.Lgs 152/2006 e al Settore Tecnico Regionale di Cuneo per i provvedimenti di competenza in merito agli aspetti inerenti l'ambito demaniale di competenza ai sensi del Regolamento Regionale D.P.G.R. N. 10/R del 16/12/2022;

di dichiarare che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato;

l'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione ed in quelle di cui ai punti precedenti comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;

sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali;

la presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010;

avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile;

LA DIRIGENTE (A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere)
Firmato digitalmente da Paola Elena Bernardelli

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato1_disciplinare_tecnico.pdf
2. Allegato2_pareri_reg.pdf
3. Allegato3_comune_alba.pdf



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

4. Allegato4_arpa.pdf
5. Allegato5_AIPo.pdf



Allegato 

I.r.23/2016 Progetto di coltivazione mineraria con recupero ambientale e sistemazione definitiva area in località Toppino -compresa nella scheda progetto A2 del masterplan- per la valorizzazione della fascia fluviale del fiume Tanaro, approvato dal Comune di Alba. Proponente: STROPPIANA S.p.A., C.so Unità d'Italia n. 21, 12051 Alba. Autorizzazione primo quinquennio relativamente alla realizzazione della fase A del progetto complessivo; disciplinare tecnico;

Esaminata la domanda presentata in data in data 19.07.2023 dalla società STROPPIANA S.p.A., con sede legale in Alba, C.so Unità d'Italia n. 21, il Settore polizia mineraria, cave e miniere, nell'ambito dell'autorizzazione ai sensi della I.r. 23/2016, detta l'applicazione delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni generali:

1. Il proponente deve presentare, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori, la denuncia di esercizio ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, alla Regione Piemonte ed all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava. In allegato deve inviare al Settore regionale competente il "Documento di Sicurezza e salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del d.lgs 624/1996 o, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il "D.S.S. Coordinato";
2. l'area di cava sia recintata, e sia impedito in ogni caso l'accesso all'area durante i lavori di coltivazione e recupero ambientale, secondo i disposti del citato D.P.R.;
3. durante la coltivazione devono essere adottate tutte le misure per l'abbattimento delle polveri ed in particolare il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava devono essere costantemente umidificati in modo da abbattere la polverosità in cava e nell'ambiente esterno;
4. tutte le potenziali sorgenti di polveri devono essere dotate di presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di abbattimento e/o nebulizzazione fissi e/o mobili), correttamente utilizzati e sottoposti a regolare manutenzione. Tutti i malfunzionamenti e gli interventi manutentivi devono essere annotati, con la relativa data, su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti. Qualora i presidi non riescano a garantire un idoneo abbattimento, si dovrà prevedere la realizzazione di incapsulamento delle sorgenti;
5. durante il carico, lo scarico o comunque la movimentazione dei materiali, devono essere adottati tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo la produzione di polveri e prevedere, qualora necessario, anche la bagnatura del materiale da movimentare;
6. devono essere adottati protocolli di sicurezza ai fini della prevenzione di sversamenti di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro) ed assicurati presidi di pronto intervento ambientale da impiegarsi in caso d'incidente;
7. in merito alla viabilità pubblica deve essere assicurata la pulizia del tratto finale della strada di accesso all'area;
8. in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute alle sorgenti sonore operanti in cava, il titolare è tenuto al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale; l'esercente è tenuto al rispetto del D.lgs. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;
9. eventuali scarichi di acque tecnologiche o di servizi igienici devono essere autorizzati ai sensi della normativa vigente (D.lgs 152/2006);
10. il titolare di autorizzazione alla coltivazione di cava ai sensi della I.r. 23/2016 è tenuto a:

- a) effettuare un rilievo topografico dei luoghi oggetto di autorizzazione, unitamente a eventuali pertinenze ed impianti presenti, riportanti lo stato di fatto al 31 dicembre. Tale rilievo deve essere effettuato almeno con cadenza annuale e deve essere trasmesso alla Regione ogni anno entro il 30 aprile dell'anno successivo;
 - b) presentare entro il 30 aprile di ogni anno la dichiarazione dei volumi estratti nell'anno precedente in coerenza con le indicazioni di cui all'art. 28 della l.r. 23/2016. Tale dichiarazione deve essere resa anche nel caso in cui il volume estratto sia pari a zero;
11. sono fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione delle norme di Polizia Mineraria e per la tutela e salvaguardia dei diritti di terzi nei termini esplicitamente richiamati nel Codice Civile;
 12. i mezzi dovranno avere sempre, sia a pieno carico sia vuoti, i cassoni opportunamente coperti con teli per ridurre le emissioni di polveri durante il percorso;
 13. qualora il titolare intenda avvalersi per i lavori di realizzazione del progetto di altra impresa esecutrice, la stessa è tenuta a comunicarne il nominativo all'Amministrazione Regionale ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 23/2016;

Prescrizioni specifiche:

1. i lavori sono autorizzati per il primo quinquennio sull'area A del progetto complessivo secondo gli elaborati progettuali aggiornati con il corretto limite dell'area di scavo e del successivo recupero ambientale -distanza minima di 50 m dagli argini esistenti di competenza AIPo- nessun lavoro di coltivazione mineraria dovrà essere eseguito al di fuori delle aree nel territorio del Comune di ALBA (CN) individuate al Catasto Terreni ai fogli di mappa n. 24 e 23 e interessati dalla proposta di intervento estrattivo, riportati nell'elenco che segue: Lotto A: Foglio 24, mappali: 95 p, 99 p, 103, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 p, 149, 150 p (da aggiornamento dati catastali è attualmente il mappale n. 300), 172, 173, 176, 200, 203, 112, 111, 113, 118, Foglio 23, mappali: 96, 302;
2. dovranno essere messi in opera almeno n. 3 capisaldi quotati per consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori; entro 30 giorni dall'autorizzazione, dovrà essere trasmessa al Settore Polizia mineraria cave e miniere della Regione Piemonte una planimetria in formato digitale in formato shape/dxf/dwg georeferenziata WGS84 UTM32N proiezione 32632 con l'esatta ubicazione, le monografie e la quota geodetica m slm di ogni caposaldo;
3. la quota di massimo scavo per il lotto A non dovrà essere inferiore a m slm 161;
4. i cumuli di rifiuto di estrazione stoccati dovranno essere separati e identificati per tipologia;
5. dovrà essere garantita la stabilità e la corretta gestione dei cumuli di materiale inerte stoccato presso il sito come previsto dall'art. 50 del D.Lgs 624/96; in ogni caso in fase di scavo dovranno essere evitate situazioni di instabilità al piede dei cumuli;
6. il terreno vegetale derivante dalle operazioni di scavo dovrà essere protetto da erosioni o dilavamenti;
7. I flussi di materiale e lo stato di avanzamento dei lavori deve essere oggetto di apposita relazione predisposta con cadenza annuale e trasmessa, unitamente alla documentazione prevista dal DPGR 2 ottobre 2017, n. 11/R, entro il 30 aprile dell'anno successivo. Nella medesima relazione dovrà essere riportato il consuntivo delle opere di sistemazione ambientale attuate nel corso dell'anno, nonché le previsioni esecutive delle opere di recupero ambientale da realizzare nell'anno successivo;

Parere AIPo:

8. non dovranno essere superate le profondità di scavo individuate nel suddetto progetto;

9. il progetto esecutivo delle opere in argomento dovrà essere trasmesso all'Ufficio Operativo di Alba per la sua preventiva autorizzazione, riservandosi quest'Agenzia di esprimere eventuali successive prescrizioni e/o condizioni sullo stesso;
10. gli eventuali sondaggi con piezometri ricadenti nella fascia di rispetto del corpo arginale dovranno essere preventivamente autorizzati;
11. durante l'esecuzione dei lavori in parola, dovranno essere attuati tutti i provvedimenti che all'atto esecutivo l'ufficio Operativo di Alba riterrà eventualmente necessari nei riguardi della salvaguardia del buon regime idraulico, delle opere idrauliche e delle proprietà demaniali; resta inteso che in fascia A e B del fiume Tanaro non è autorizzato il posizionamento di strutture (uffici, bagni, spogliatoi, etc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che in caso di eventuali incrementi del livello idrometrico potrebbero costituire materiale flottante e potenzialmente pericoloso;
12. gli accumuli temporanei del materiale estratto dovranno essere organizzati in modo tale da non indirizzare, in caso di piena, le acque del fiume verso opere idrauliche e/o infrastrutture civili;
13. gli eventuali materiali di risulta provenienti dalle lavorazioni e quelli estranei eventualmente rimossi dovranno essere idoneamente smaltiti in base alla normativa vigente, evitando in ogni caso accumuli permanenti;
14. per la sistemazione finale del sito di cava si dovrà procedere con idonea sistemazione superficiale con riporto di terreno vegetale precedentemente scoticato per uno spessore di almeno 30 cm e idoneo inerbimento per contrastare i possibili fenomeni erosivi superficiali, così come previsto dal piano di recupero ambientale di cui al progetto presentato; in fase di livellamento andranno garantite idonee pendenze per consentire il corretto smaltimento delle acque di scorrimento superficiali;
15. si chiede di collocare le siepi di cui all'elaborato denominato Planimetria di recupero ambientale e morfologico — Lotto A oltre il limite dei 4 mt dalla rampa di scavalco arginale;
16. per qualsiasi esigenza idraulica, nonché nel caso in cui dovessero verificarsi, nel medio-lungo termine, significative variazioni plano-altimetriche del corso d'acqua in argomento, tali da comportare modifiche sostanziali dell'assetto idraulico dello stesso, il piano di coltivazione dovrà essere adattato alle nuove condizioni, senza che il Richiedente possa pretendere indennizzi e/o compensi di qualunque genere;
17. qualora nell'ambito della dinamica evolutiva del fiume Tanaro a medio e lungo termine, si dovessero verificare arretramenti di sponda o modificazioni nelle quote di imposta dell'area di cava a recupero ultimato che non consentissero il rispetto della configurazione prevista dal progetto, rimane l'onere in capo al Proponente di predisporre idonei interventi di contrasto o ripristino, anche su richiesta fatta per le vie brevi dalla scrivente Agenzia (Autorità Idraulica), previo rilascio di nulla osta idraulico;
18. relativamente al recupero ambientale e riuso del sito dovrà essere sempre garantita la corretta manutenzione del sito in articolare do o o ni evento di morbida e o iena del fiume Tanaro .rimuovendo eventuale materiale flottante intercettato dalla vegetazione e ripristinando eventuali solchi erosivi che dovessero essersi verificati. in particolare a ridosso del rilevato arginale a difesa della città di Alba, provvedendo all'occorrenza agli eventuali ripristini dei danni subiti;
19. trasmettere all'ufficio Operativo di Alba per conoscenza l'attività di monitoraggio prevista dal PRAE;

Settore Tecnico regionale – Cuneo:

20. al fine di non compromettere la stabilità del corpo arginale dovuta al transito dei mezzi pesanti, come richiesto dall'AIPo, il transito dovrà essere limitato al solo scavalco dell'opera di difesa ed a tal fine il proponente dovrà individuare, mediante apposita planimetria in scala adeguata a firma di tecnico abilitato, il percorso, per il quale oc-

correrà richiedere il rilascio della Concessione al transito al Settore scrivente, ai sensi del sopra richiamato R.R. 10/R-2022;

21. guado di accesso alla sponda sx del Tanaro: in relazione alle richieste e prescrizioni formulate dall'AIPO, il proponente dovrà presentare, una volta approvato il progetto, la Variante alla Concessione Demaniale rilasciata dal Settore scrivente con D.D. 3754 del 5/12/2022 - Rep 3660 del 30/12/2022;

Settore Tutela e Uso Sostenibile delle Acque:

22. andranno verificate in fase di coltivazione le modificazioni indotte sulla piezometria tramite il proseguimento del monitoraggio freaticometrico condotto in fase ante operam, da effettuarsi con cadenza mensile in corrispondenza dei medesimi punti di misura precedentemente utilizzati”;

Settore Geologico:

23. i lavori dovranno procedere, come da progetto, per fasi successive: dovrà quindi essere assolutamente evitata, in fase di cantiere, la scopertura dell'area di intervento in un'unica soluzione;
24. qualora, in fase di scavo, dovessero emergere situazioni litostratigrafiche difformi rispetto a quelle ricostruite in fase di progetto, dovranno essere effettuate verifiche di stabilità puntuali, finalizzate alla conferma delle previsioni progettuali ovvero all'eventuale adeguamento delle pendenze della scarpate;
25. in fase di cantiere occorrerà prestare attenzione all'eventuale presenza, sulle scarpate di scavo, di orizzonti ghiaioso-ciottolosi debolmente cementati e alla loro stabilità;
26. nelle aree dove è previsto il recupero agricolo, la morfologia finale dovrà essere tale da garantire il naturale deflusso delle acque, al fine di eliminare o quantomeno limitare il temporaneo ristagno delle stesse;
27. in ogni caso, sempre al fine di evitare fenomeni di ristagno idrico, qualora i lavori di scavo dovessero attestarsi su di un orizzonte impermeabile o a bassa permeabilità o, ancora, sul tetto dei sedimenti terziari, prima del riporto degli sterili occorrerà posare uno strato di materiale di idonea granulometria e permeabilità per un adeguato spessore al di sopra della superficie di fondo scavo;
28. i lavori dovranno procedere, come da progetto, per fasi successive: dovrà quindi essere assolutamente evitata, in fase di cantiere, la scopertura dell'area di intervento in un'unica soluzione;
29. qualora, in fase di scavo, dovessero emergere situazioni litostratigrafiche difformi rispetto a quelle ricostruite in fase di progetto, dovranno essere effettuate verifiche di stabilità puntuali, finalizzate alla conferma delle previsioni progettuali ovvero all'eventuale adeguamento delle pendenze della scarpate;
30. in fase di cantiere occorrerà prestare attenzione all'eventuale presenza, sulle scarpate di scavo, di orizzonti ghiaioso-ciottolosi debolmente cementati e alla loro stabilità;
31. nelle aree dove è previsto il recupero agricolo, la morfologia finale dovrà essere tale da garantire il naturale deflusso delle acque, al fine di eliminare o quantomeno limitare il temporaneo ristagno delle stesse;
32. in ogni caso, sempre al fine di evitare fenomeni di ristagno idrico, qualora i lavori di scavo dovessero attestarsi su di un orizzonte impermeabile o a bassa permeabilità o, ancora, sul tetto dei sedimenti terziari, prima del riporto degli sterili occorrerà posare uno strato di materiale di idonea granulometria e permeabilità per un adeguato spessore al di sopra della superficie di fondo scavo;

Ai fini del recupero ambientale la società è tenuta alle seguenti prescrizioni:

1. **MONITORAGGIO DEI LIVELLI FREATICI** (allegato I reg 11R) - il livello piezometrico della falda superficiale deve essere monitorato con almeno n. 3 piezometri di cui 1 a monte idrogeologico del lago di cava e 2 a valle idrogeologico. Con frequenza mensile, la Società esercente deve rilevare il livello freatico nei 3 piezometri messi in opera, nel lago di cava. I risultati delle suddette misurazioni devono essere espressi in quote assolute e trasmesse trimestralmente, al fine di verificare potenziali impatti anche accidentali causati dall'attività estrattiva;
2. **MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELLE ACQUE, ANALISI CHIMICO/FISICHE** (allegato I reg 11R) - Al fine di valutare le caratteristiche di fondo delle acque sotterranee interessate dall'attività estrattiva, prima dell'apertura della cava devono essere effettuate almeno in un piezometro a monte idrogeologico e in uno a valle idrogeologico del lago di cava le analisi chimiche dei parametri indicatori elencati nella tabella 1 all.I reg. 11R; al fine di verificare potenziali impatti anche accidentali causati dall'attività estrattiva, con frequenza annuale, devono essere effettuate in almeno un piezometro a monte idrogeologico e in uno a valle idrogeologico del lago di cava le analisi chimiche dei parametri indicatori di cui alla tabella sopra citata per quanto riguarda i Parametri generali e gli Idrocarburi totali;
3. **MONITORAGGIO BIOLOGICO, LIMNOLOGICO E DEI SEDIMENTI** (allegato I reg 11R) con cadenza quinquennale, deve essere presentata una relazione di rivalutazione della compatibilità del riuso previsto con il quadro normativo determinato dalla Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE), dalla Direttiva "figlia" 2006/118/CE e dalla legislazione nazionale di recepimento; a seguito di eventi alluvionali che abbiano interessato il lago di cava, deve essere effettuato un campionamento dei sedimenti nelle aree non più interessate dagli scavi in falda, dopo un periodo idoneo alla sedimentazione dei fini. Sui campioni, devono essere analizzati i metalli elencati nella tabella 1 relativa alle analisi chimiche e devono essere condotti i test ecotossicologici secondo le indicazioni del d.lgs. 152/2006;
4. il riempimento dei vuoti a giorno dovrà avvenire nel rispetto degli indirizzi regionali indicati nel Regolamento regionale n. 3/R del 25 marzo 2022, in particolare per quanto riguarda la funzionalità di tale operazione, la tipologia e la gestione dei materiali, nonché le priorità stabilite dall'art. 5;
5. le operazioni di ricostruzione morfologica dovranno essere effettuate esclusivamente mediante l'utilizzo di rifiuti di estrazione di cui al D.Lgs 117/2008 quali: limi provenienti dall'impianto di lavaggio degli inerti di pertinenza del sito estrattivo, sterile accantonato durante le operazioni di scotico, terreno vegetale accantonato durante le operazioni di scotico; non è prevista l'utilizzazione di altre categorie di materiali provenienti dall'esterno;
6. I rifiuti di estrazione di cui al D.Lgs 117/2008 utilizzati nelle operazioni di ricostruzione morfologica e riportati nel piano di gestione allegato al progetto devono rispettare i criteri per la caratterizzazione di cui all'Allegato III-bis del d. lgs. 117/08 e deve essere verificata la loro compatibilità con la destinazione d'uso del sito al termine degli interventi di recupero ambientale o di riuso/fruizione dell'area o con i valori di fondo naturali; i limi proverranno esclusivamente dalla lavorazione del naturale proveniente dalla cava in progetto. Verrà attuato dalla Direzione lavori un protocollo specifico, per cui all'impianto, per un certo periodo prestabilito, sarà inviato solamente il naturale proveniente da un singolo sito estrattivo tra quelli eserciti dalla società STROPPIANA. Nel periodo che intercorre tra la lavorazione del naturale di due siti diversi, verranno inoltre svuotate le vasche di decantazione in modo che il limo prodotto sia sempre conferito all'interno del sito di provenienza del naturale lavorato;
7. a seguito di confronto con ARPA alla luce dei pareri presentati del 6.5.2024 e del 3.3.2025, a fronte dei 42.000 mc prospettati per il ritombamento del LOTTO A i controlli analitici qualitativi per la conformità dovranno essere effettuati ogni 5.000 mc secondo le procedure

e parametri di cui all'allegato III-bis del D.Lgs, 117/2008, che rispettino la Colonna A Tabella 1 allegato 5 al titolo V parte quarta del D.Lgs 152/2006; deve inoltre essere effettuato almeno un test di cessione ai sensi del D.M. 5.2.1998 sull'intero lotto destinato al ritombamento tale da accertare sull'eluato il rispetto dei limiti della tabella 2 allegato 5 titolo V parte quarta del d.lgs 152/2006 (csc);

8. i materiali conferiti dovranno essere depositati in modo che sia possibile, nel tempo, individuare nei diversi lotti la loro provenienza e risalire al sito di origine;
9. prima dell'inizio dei lavori dovrà essere determinato il coefficiente di permeabilità verticale del sito -LOTTO A- ante operam; la permeabilità verticale ($k_v \text{ finale} = K_v \text{ iniziale} \pm 2 \text{ ordini di grandezza}$) sarà monitorata nel corso dei lavori mediante la determinazione sui livelli di riempimento; le operazioni dovranno essere svolte secondo le metodologie di cui al regolamento regionale 3R;
10. i lavori di recupero ambientale dovranno essere eseguiti con la scrupolosa osservanza del progetto presentato;
11. entro un anno dalla scadenza dell'autorizzazione devono essere eseguiti e completati anche i residui lavori di recupero ambientale;
12. entro il 30 aprile di ogni anno dovrà essere inviata al Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere della Regione una relazione sull'andamento dei lavori di recupero ambientale eseguiti e da eseguirsi;
13. nel caso in cui sia necessario provvedere al risarcimento delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboreo-arbustive ricostituite, la scelta delle specie da utilizzare dovrà essere effettuata prioritariamente tra le specie che in fase di primo impianto hanno mostrato le maggiori percentuali di attecchimento;
14. qualora sia accertata la mancata od insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, l'Amministrazione Regionale attuerà quanto previsto dall'articolo 32 della l.r.23/2016 dando corso, qualora il titolare risulti ancora inadempiente, alle procedure per la revoca dell'autorizzazione e contestuale escussione della fideiussione prestata;
15. negli interventi di recupero ambientale dovrà essere utilizzato esclusivamente concime organico stabilizzato, o meglio fertilizzanti organici a lenta cessione e comunque procedure in accordo con il Codice di Buona Pratica Agricola ai sensi del D. M. n. 86 del 19/04/1999 al fine di ridurre al minimo eventuali processi di infiltrazione e lisciviazione verso la falda di nitrati e composti azotati in genere;
16. al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti, devono essere eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per 1 (anno) dalla scadenza dell'autorizzazione per le aree a recupero agricolo e per 3 anni per tutte le altre opere;
17. in esecuzione del disposto dell'art. 33 della l.r. 23/2016, vista la D.G.R. 5 aprile 2019, n. 17-869 l'importo della fideiussione o garanzia bancaria/assicurativa a garanzia delle opere di recupero morfologico ambientale inerenti l'autorizzazione al primo quinquennio - fase A, posticipato alla data di scadenza del presente provvedimento oltre al periodo delle cure colturali e manutenzione è fissato in € 437.704,00 (quattrocentotrentasettemilasettecentoquattro/00);
18. la fideiussione deve essere intestata alla Società STROPPIANA S.p.A. con sede in C.so Unità d'Italia n. 21, 12051 Alba CF/PIVA 00939650040 e dovrà essere presentata, nel termine di 30 giorni dal rilascio del presente atto autorizzativo indicando come beneficiario la Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019. La mancata presentazione della fideiussione, da parte della società esercente la cava, comporta la decadenza dell'autorizzazione secondo la procedura prevista dall'art. 23 della l.r. 23/2016; l'efficacia del presente titolo abilitativo è subordinata alla presentazione e accettazione della garanzia finanziaria di cui sopra;

19. la fideiussione dovrà contenere le seguenti specifiche:

- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario . La durata della fideiussione dovrà in ogni caso essere posticipata fino al controllo dell'attuazione delle opere di recupero ambientale; il controllo non potrà avvenire prima di 12 mesi per le opere agricole e 36 mesi per tutte le altre opere dalla data di scadenza dell'autorizzazione o dalla realizzazione delle ultime opere di recupero ambientale qualora successive;
- esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fideiussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1994 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso;



**REGIONE
PIEMONTE**

*Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore Polizia mineraria, cave e miniere
attivitaestrattiva@cert.regione.piemonte.it*

Provincia di Cuneo



Prot. N. 0024860 E 17/03/2025

Class: 8.10

Fasc: N. 6.1/2023

Data (*)

Protocollo (*)

La data (*) e il protocollo (*): segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui ACTA

Cl. 8.80.10.017/A19000.M2008C/A19000 - Toppino / Alba .306/2023A/A19000 - VIA 2023 prCN.37

Allegati: 1

Alla Provincia di Cuneo
Settore Presidio del Territorio
Ufficio Valutazione Impatto
Ambientale
Corso Nizza n. 21
12100 - CUNEO
protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

e, p.c. Alle Direzioni regionali:
Ambiente, energia e territorio A1600A

A1618A - Tecnico Piemonte Sud
A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale
A1601C - Settore Sviluppo sostenibile,
biodiversità e aree naturali
A1604B - Settore Tutela delle acque
SEDE

Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione
Civile, Trasporti e Logistica A1800A

A1805B - Difesa del suolo
A1816B - Tecnico regionale - Cuneo
A1819C - Geologico

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; L.R. 13/2023. L.R. 23/2016. Progetto di coltivazione mineraria con recupero ambientale e sistemazione definitiva area in località Toppino -compresa nella scheda progetto A2 del masterplan- per la valorizzazione della fascia fluviale del fiume Tanaro, approvato dal Comune di Alba. Proponente: STROPPIANA S.p.A. Pos.M2008C. Trasmissione parere unico regionale.

In relazione al procedimento sopraindicato, come anticipato in sede di Conferenza di Servizi del giorno 5.3.2025, si trasmette il presente contributo, corredato dei pareri pervenuti dai settori interessati.

Specificatamente il Settore Difesa del Suolo evidenzia che in riferimento all'istanza di cui all'oggetto, allo scopo di verificare la coerenza del progetto con le finalità del P.A.I., anche in adempimento alla delega da parte dell'Autorità di bacino del fiume Po per la rappresentanza in sede di Conferenza dei Servizi (determinazione 2/2004 del Segretario generale dell'Autorità di Bacino del fiume Po), ai fini della verifica

*Piazza Piemonte 1
10127 Torino (TO)
Tel. 0114321493*

Protocollo Num. 2025/0024860 del 17/03/2025 08:55:23.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da EDOARDO GUERRINI ai sensi degli art. 20-23ter del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.



**REGIONE
PIEMONTE**

*Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore Polizia mineraria, cave e miniere
attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it*

di compatibilità con la pianificazione di bacino, l'esame della documentazione integrativa, acquisita mediante il sito web istituzionale della Provincia di Cuneo, ha portato a rilevare che il modello bidimensionale, aggiornato topograficamente con il volo 2024 e integrato con le batimetrie, possa rappresentare la base conoscitiva idonea a valutare l'impatto delle opere in progetto. Pertanto dalle risultanze dello studio è possibile considerare il progetto compatibile con la pianificazione di bacino. Si rimanda ad AIPO, autorità idraulica competente, la valutazione/determinazione che lo stato finale dei luoghi non costituisca un peggioramento rispetto alla funzionalità e all'efficienza degli argini.

Per quanto riguarda le competenze del Settore scrivente, alla luce delle integrazioni trasmesse, non si ravvisano situazioni da richiedere ulteriori approfondimenti.

In considerazione della richiesta di ulteriori approfondimenti progettuali emersa nella seduta del 5.3.2025 da parte di AIPO, il titolo abilitativo relativo all'autorizzazione alla coltivazione ai sensi della l.r. 23/2016 verrà rilasciato a seguito di formale parere favorevole rilasciato dall'Autorità idraulica competente.

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

**Il Responsabile del Settore
Dott. Edoardo GUERRINI**

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005*

RR-MS-MCC / Referenti:

Arch. ALTOMARE Patrizia
Tel. 011-432.2158
patrizia.altomare@regione.piemonte.it

Dott. Bruno Fabrizio Sorba
tel. 011-521911 cell. 3346571559
brunofabrizio.sorba@regione.piemonte.it

Dott. Ing. Arianna Prette
tel. 011-4322741
arianna.prette@regione.piemonte.it

*Piazza Piemonte 1
10127 Torino (TO)
Tel. 0114321495*

Protocollo Num. 2025/0024860 del 17/03/2025 08:55:23.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da EDOARDO GUERRINI ai sensi degli art. 20-23ter del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.



*Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Difesa del Suolo
difesasuolo@regione.piemonte.it
PEC: difesasuolo@cert.regione.piemonte.it*

Data *

Protocollo *

Classificazione n. 13.200/VALEST22_14/118009
Fusc. Cuneo cave/245/2023A/11800A

* riportati nei metadati DOQUI e PEC

Comunicazione trasmessa solo mediante PEC o in
cooperazione applicativa, ai sensi dell'art. 47 del
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Alla

Regione Piemonte
Direzione Competitività del Sistema
Regionale
Settore Polizia Mineraria, Cave e
Miniere

e, p.c.: All'

Autorità di Bacino distrettuale
del fiume Po
PEC: protocollo@postacert.adbpo.it

**OGGETTO: D. lgs 152/06; L.R. 40/98; L.R. 23/16 - PROGETTO DI COLTIVAZIONE
MINERARIA CON RECUPERO AMBIENTALE E SISTEMAZIONE DEFINITIVA
AREA IN LOCALITÀ TOPPINO -COMPRESA NELLA SCHEDA PROGETTO
A2 DEL MASTERPLAN- PER LA VALORIZZAZIONE DELLA FASCIA
FLUVIALE DEL FIUME TANARO, APPROVATO DAL COMUNE DI ALBA.
PROPONENTE: STROPPIANA S.P.A. POS.M2008C.**

In riferimento all'istanza di cui all'oggetto, allo scopo di verificare la coerenza del progetto con le finalità del P.A.I., anche in adempimento alla delega da parte dell'Autorità di bacino del fiume Po per la rappresentanza in sede di Conferenza dei servizi (determinazione 2/2004 del Segretario generale dell'Autorità di Bacino del fiume Po), ai fini della verifica di compatibilità con la pianificazione di bacino, l'esame della documentazione integrativa, acquisita mediante il sito web istituzionale della Provincia di Cuneo, ha portato a rilevare quanto segue.

Si ritiene che il modello bidimensionale, aggiornato topograficamente con il volo 2024 e integrato con le batimetrie, possa ora rappresentare la base conoscitiva idonea a valutare l'impatto delle opere in progetto.

Pertanto dalle risultanze dello studio è possibile considerare il progetto compatibile con la pianificazione di bacino.

Si rimanda ad AIPO, autorità idraulica competente, la valutazione/determinazione che lo stato finale dei luoghi non costituisca un peggioramento rispetto alla funzionalità e all'efficienza degli argini.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Settore

Ing. Gabriella GIUNTA

sottoscritto con firma digitale

ai sensi dell'art 20 c. 1bis del D.lgs. 82/2005

I referenti:

Geol. Giorgio Gaido

Geol. Stefano Rinaldi

Piazza Piemonte, 1
10127 Torino
Tel. 011/432.2094

Provincia di Cuneo



Prot.N.0044703 E 28/05/2024

Class:8.10

Fasc:N.6.1/2023



Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Polizia mineraria, cave e miniere

attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

Torino...(*)

Protocollo...(*)

(*) Segnatura di protocollo riportata nei metadati del mezzo trasmissivo

Cl. 8.80.10.017/A19000.M2008C/A19000 - Toppino / Alba.306/2023A/A19000 - VIA 2023 prCN.28

Allegati: 1

Alla Provincia di Cuneo
Settore Presidio del Territorio
Ufficio Valutazione Impatto
Ambientale
Corso Nizza n. 21
12100 - CUNEO
protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

e, p.c. Alle Direzioni regionali:

Ambiente, energia e territorio A1600A
A1618A - Tecnico Piemonte Sud
A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale
A1601C - Settore Sviluppo sostenibile,
biodiversità e aree naturali
A1604B - Settore Tutela delle acque
SEDE

Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione
Civile, Trasporti e Logistica A1800A
A1805B - Difesa del suolo
A1816B - Tecnico regionale - Cuneo
A1819C - Geologico

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; L.R. 13/2023. L.R. 23/2016. Progetto di coltivazione mineraria con recupero ambientale e sistemazione definitiva area in località Toppino -compresa nella scheda progetto A2 del masterplan- per la valorizzazione della fascia fluviale del fiume Tanaro, approvato dal Comune di Alba. Proponente: STROPPIANA S.p.A. Pos.M2008C. Trasmissione contributi regionali pervenuti per la Conferenza dei Servizi del 23/05/2024.

In relazione al procedimento sopraindicato ed a quanto riportato in sede di Conferenza di Servizi il giorno 23/05/2024, si trasmettono i contributi pervenuti dai Settori regionali in merito alla verifica della documentazione integrativa pubblicata.

Si rimane in attesa degli approfondimenti che il proponente dovrà trasmettere a seguito delle osservazioni emerse nella riunione del 23/05/2024.

Piazza Piemonte, 1
10127 Torino

Protocollo Num. 0044703 del 28/05/2024 14:09:17.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da EDOARDO GUERRINI ai sensi degli art. 20-23ter del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore

Dott. Edoardo GUERRINI

Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

RR/MS/MCC / Referenti:

Arch. ALTOMARE Patrizia

Tel. 011 432,2156

patrizia.altomare@regione.piemonte.it

dott. Bruno Fabrizio Sorba

tel. 0171 321911 cell. 3346571559

brunofabrizio.sorba@regione.piemonte.it

Ing. Arianna Prette

tel. 011-4322741

arianna.prette@regione.piemonte.it

Piazza Piemonte, 1

10127 Torino

Protocollo Num. 2024/004703 del 28/05/2024 14:09:17.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da EDOARDO GUERRINI ai sensi degli art. 20-23ter del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.



*Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Difesa del Suolo
difesasuolo@regione.piemonte.it
PEC: difesasuolo@cert.regione.piemonte.it*

Data *

Protocollo *

Classificazione n. 13.200/VALEST22_14/A18000
Fasc. Cuneo cave/243/2023A/A1800A

Alla

Regione Piemonte
Direzione Competitività del Sistema
Regionale
Settore Polizia Mineraria, Cave e
Miniere

* riportati nei metadati DOQUI e PEC

Comunicazione trasmessa solo mediante PEC o in
cooperazione applicativa, ai sensi dell'art. 47 del
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

e, p.c.: All'

Autorità di Bacino distrettuale
del fiume Po
PEC: protocollo@postacert.adbpo.it

**OGGETTO: D. lgs 152/06; L.R. 40/98; L.R. 23/16 - PROGETTO DI COLTIVAZIONE
MINERARIA CON RECUPERO AMBIENTALE E SISTEMAZIONE DEFINITIVA
AREA IN LOCALITÀ TOPPINO -COMPRESA NELLA SCHEDA PROGETTO
A2 DEL MASTERPLAN- PER LA VALORIZZAZIONE DELLA FASCIA
FLUVIALE DEL FIUME TANARO, APPROVATO DAL COMUNE DI ALBA.
PROPONENTE: STROPPIANA S.P.A. POS.M2008C.**

In riferimento all'istanza di cui all'oggetto, allo scopo di verificare la coerenza del progetto con le finalità del P.A.I., anche in adempimento alla delega da parte dell'Autorità di bacino del fiume Po per la rappresentanza in sede di Conferenza dei servizi (determinazione 2/2004 del Segretario generale dell'Autorità di Bacino del fiume Po), ai fini della verifica di compatibilità con la pianificazione di bacino, l'esame della documentazione integrativa, acquisita mediante il sito web istituzionale della Provincia di Cuneo, ha portato a rilevare quanto segue.

L'attività estrattiva in oggetto è ubicata in località "Toppino" del Comune di Alba (CN), in prossimità della sponda orografica destra del fiume Tanaro, interamente ricompresa all'interno della fascia fluviale B del PAI.

Nel parere precedente (ns. prot. n. 48932 del 15/11/2023) il Settore scrivente richiedeva chiarimenti circa la data di esecuzione delle n. 38 sezioni trasversali del fiume Tanaro utilizzate per il modello monodimensionale e delle n. 4 sezioni trasversali utilizzate per il modello bidimensionale. Si richiedeva inoltre il chiarimento circa la disparità di utilizzo delle sezioni nei due modelli, dovendo poi procedere infatti alla interpolazione per infittire le sole 4 sezioni utilizzate per il modello bidimensionale.

In sostanza le integrazioni hanno chiarito che le n. 38 sezioni utilizzate per il modello bidimensionale risalgono al 2004-2005 aggiornate successivamente al 2009 per le sole porzioni delle sponde e per i

terreni esterni ad esse. Solamente le n. 4 sezioni utilizzate nel modello bidimensionale sono state aggiornate interamente nel 2022.

Le motivazioni addotte inerenti la scelta operata riguardano l'osservazione che *"...attualmente il fiume Tanaro nel tratto tra Cherasco ed Asti scorre praticamente incassato nel substrato marnoso e le variazioni batimetriche delle sezioni idrauliche nel corso degli anni non sono particolarmente significative in ragione della resistenza del fondo scorrevole all'erosione. Tendenzialmente la variazione avviene sempre in positivo rispetto all'approfondimento dell'alveo. Quanto affermato trova conferma nel recente Studio Idraulico "INTERVENTO FINALIZZATO AL RECUPERO MORFOLOGICO E IDRAULICO DEL TRATTO IN SPONDA DESTRA DEL FIUME TANARO A MONTE DELLA CITTA' DI ASTI" del luglio 2023 svolto dal sottoscritto e condiviso con la Difesa del Suolo della Regione Piemonte"*.

Da tale osservazione consegue, sempre secondo le integrazioni, che per il fatto che le batimetrie dell'alveo non sono aggiornate, si calcolano battenti idraulici di poco maggiori rispetto alla situazione attuale determinando una simulazione idrodinamica di maggiore coinvolgimento del sito di cava producendo di fatto un risultato a favore di sicurezza.

A tale proposito, tuttavia, non si ritiene condivisibile la mera estensione delle caratteristiche morfodinamiche del fiume Tanaro nel tratto Neive – Asti, di cui allo studio citato, rispetto al tratto in argomento; infatti i due tratti sono separati da un salto morfologico, posto immediatamente a valle del ponte di Neive, che può implicare un comportamento difforme dei due tratti di fiume Tanaro.

Si ritiene pertanto che un modello bidimensionale con una mesh che coinvolge più di 5 chilometri di fiume Tanaro, comprendendo al suo interno 20 delle 38 sezioni sopra citate, debba prevedere l'aggiornamento delle batimetrie nonché l'aggiornamento nella loro totalità della topografia al fine di conseguire un risultato più certo, anche nell'ottica di ottenere considerazioni più definite circa la valutazione/determinazione che lo stato finale dei luoghi non costituisca un peggioramento rispetto alla funzionalità e all'efficienza degli argini, sia in relazione ai livelli idrometrici, sia all'eventuale innesco di processi erosivi.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Settore
Ing. Gabriella GIUNTA
*sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art 21 del D.lgs. 82/2005*

I referenti:
Geol. Giorgio Galdo
Ing. Salvatore La Monica
Geol. Stefano Rinaldi



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Data (*)
Protocollo (*)/A1819C
Classificazione (*)13.200.VALEST20-14.235/2023A.

(*) indicati nei metadati Doqui Acta e/o Pec

Alla Direzione Regionale A19000
Settore A1906A - Polizia Mineraria
Cave e Miniere
SEDE
Piazza Piemonte - TORINO

Riferimento: Prot. n. 4135/2023 del 05/04/2024 (Ns Prot. n. 17612/2024 del 05/04/2024)

OGGETTO: d. lgs. 152/2006 e l.r. n. 13/2023 - Progetto di coltivazione mineraria con recupero ambientale e sistemazione definitiva area in località Toppino - compresa nella scheda progetto A2 del masterplan - per la valorizzazione della fascia fluviale del fiume Tanaro, approvato dal Comune di Alba. Proponente: STROPPIANA S.p.A. - Pos. Regionale M2008C.
Pubblicazione documentazione integrativa e richiesta pareri.

Con riferimento alla comunicazione di pubblicazione documentazione integrativa e richiesta pareri Ns. protocollo n. 17612/2024 del 05/04/2024, si conferma che, come già segnalato con nota Ns. protocollo n. 48367/2023 del 10/11/2023 l'area di intervento non risulta soggetta a vincolo per scopi idrogeologici e, pertanto, non risulta dovuto il parere "idrogeologico" di cui alla l.r. 45/89 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici".

Per quanto concerne invece la procedura di VIA, si formulano, di seguito, alcune raccomandazioni di carattere geologico ambientale:

- i lavori dovranno procedere, come da progetto, per fasi successive: dovrà quindi essere assolutamente evitata, in fase di cantiere, la scopertura dell'area di intervento in un'unica soluzione;
- qualora, in fase di scavo, dovessero emergere situazioni litostratigrafiche difformi rispetto a quelle ricostruite in fase di progetto, dovranno essere effettuate verifiche di stabilità



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

puntuali, finalizzate alla conferma delle previsioni progettuali ovvero all'eventuale adeguamento delle pendenze della scarpate;

- in fase di cantiere occorrerà prestare attenzione all'eventuale presenza, sulle scarpate di scavo, di orizzonti ghiaioso-ciottolosi debolmente cementati e alla loro stabilità;
- nelle aree dove è previsto il recupero agricolo, la morfologia finale dovrà essere tale da garantire il naturale deflusso delle acque, al fine di eliminare o quantomeno limitare il temporaneo ristagno delle stesse;
- in ogni caso, sempre al fine di evitare fenomeni di ristagno idrico, qualora i lavori di scavo dovessero attestarsi su di un orizzonte impermeabile o a bassa permeabilità o, ancora, sul tetto dei sedimenti terziari, prima del riporto degli sterili occorrerà posare uno strato di materiale di idonea granulometria e permeabilità per un adeguato spessore al di sopra della superficie di fondo scavo.

Distinti saluti.

*Il Responsabile del Settore
dott.ssa geol. Paola Elena Bernardelli*

Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

*Il Funzionario Istruttore
dott. geol. Marco Fissore*

*Riferimenti del Funzionario istruttore:
Ufficio di Cuneo - C.so Kennedy 7/bis
Tel. 0171 321968 - Cell. 331 6501110
e-mail: marco.fissore@regione.piemonte.it*

*Piazza Piemonte, 1
10127 - Torino
0114321270*

Arrivo: AOO A19000, N. Prot. 00005437 del 02/05/2024



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

*Settore Tecnico regionale - Cuneo
tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Data,

Prot. n. (*)/A1816B

Classificazione: 03/13.200/VALEST10/112/2024A

(*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

Allegati:

Alla Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; L.R. 13/2023. L.R. 23/2016. Progetto di coltivazione mineraria con recupero ambientale e sistemazione definitiva area in località Toppino - compresa nella scheda progetto A2 del masterplan - per la valorizzazione della fascia fluviale del fiume Tanaro, approvato dal Comune di Alba. Proponente: STROPPIANA S.p.A. Pos.M2008C. Pubblicazione documentazione integrativa e convocazione conferenza. Richiesta pareri.

CONTRIBUTO DI COMPETENZA PER PARERE UNICO REGIONALE - CdS DEL 08/05/2024

Si fa riferimento alla nota n. 17612 del 05/04/2024 con la quale è stato richiesto il parere tecnico del Settore scrivente al fine della predisposizione del parere unico regionale per l'espressione nella Conferenza di Servizi, indetta dalla Provincia di Cuneo in data 08/05/2024, inerente il procedimento amministrativo in oggetto.

Al riguardo, esaminata la documentazione progettuale disponibile sul sito web e preso atto che nell'ambito del progetto in esame sono emersi, come risulta dalla richiesta di integrazioni formulata dall'AIPo, l'Autorità Idraulica competente, alcuni aspetti inerenti l'ambito demaniale di competenza di questo Settore ai sensi del Regolamento Regionale D.P.G.R. N. 10/R del 16/12/2022, osservando quanto segue:

- Transito Arginale: al fine di non compromettere la stabilità del corpo arginale dovuta al transito dei mezzi pesanti, come richiesto dall'AIPo, il transito dovrà essere limitato al solo scavalco dell'opera di difesa ed a tal fine il proponente dovrà individuare, mediante apposita planimetria in scala adeguata a firma di tecnico abilitato, il percorso, per il quale occorrerà richiedere il rilascio della Concessione al transito al Settore scrivente, ai sensi del sopra richiamato R.R. 10/R-2022.
- Guado di accesso alla sponda sx del Tanaro: in relazione alle richieste e prescrizioni formulate dall'AIPo, il proponente dovrà presentare, una volta approvato il progetto, la Variante alla Concessione Demaniale rilasciata dal Settore scrivente con D.D. 3754 del 5/12/2022 - Rep 3660 del 30/12/2022.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Monica AMADORI

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1bis, del d.lgs. 82/2005)

Funzionari istruttori:

Luca Monardi - 0171-321912
Linda Fazio - 0171-321989

Corso Kennedy, 7 bis - 12100 CUNEO

Tel. 0171- 321911



*Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Urbanistica Piemonte Occidentale
urbanistica.ouest@regione.piemonte.it
urbanistica.ouest@cert.regione.piemonte.it*

*Classificazione: 11.30.30.48/2023A/1600A
11.100/GESPAE/755/2023A/A1600A*

Allegati --

*I dati di Protocollo associati al documento sono
riportati nei metadati del mezzo trasmissivo*

Alla Regione Piemonte
Direzione Competitività del Sistema
Regionale
Settore Polizia mineraria, cave e miniere
(A1906A)
trasmesso a mezzo Doqui Acta

e, p.c. Al Comune di ALBA (CN)
comune.alba@cert.legalmail.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Alessandria, Asti
e Cuneo
sabap-al@pec.cultura.gov.it

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.
Comune: ALBA (CN)
Intervento: Progetto di coltivazione mineraria con recupero ambientale e sistemazione
definitiva area in località Toppino – compresa nella scheda progetto A2 del *masterplan* –
per la valorizzazione della fascia fluviale del fiume Tanaro, approvato dal Comune di
Alba. Pos. M2008C. Istanza di pronuncia di compatibilità ambientale e di autorizzazione
unica ai sensi dell'art. 27 bis del d.l.s 152/2006.
Proponente: STROPPIANA S.P.A.

Convocazione conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 27bis c.7 del D.Lgs 152/2006
Verifica documentazione integrativa pubblicata e predisposizione pareri

Contributo



Con riferimento alla nota dal Settore Polizia mineraria, cave e miniere, con class. 8.80.10.017/A19000.M2008C/A19000-Toppino/Alba.306/2023A/A19000-VIA 2023 prCN.2, qui pervenuta in data 04/04/2024, con la quale si comunica l'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale integrativa a corredo dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale e di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 27 bis del d.lgs 152/2006, e si invitano i competenti Settori regionali a verificarne la completezza e l'adeguatezza e a comunicare entro il 02 maggio 2024 le eventuali richieste di integrazione degli stessi elaborati progettuali,

esaminata la documentazione progettuale integrativa (agg. marzo 2024) messa a disposizione per la consultazione sul sito web della Provincia di Cuneo al link indicato nella nota sopra citata,,

con riferimento alle materie di competenza dello scrivente Settore si comunica quanto segue.

Normativa urbanistica

Si conferma quanto già espresso con precedente parere, in quanto alcuni aspetti di natura urbanistica paiono meritevoli di ulteriori approfondimenti finalizzati a fornire specifico riscontro, eventualmente supportato dai competenti soggetti ivi richiamati, con particolare riferimento a:

- contrasto rilevato circa la destinazione d'uso a *Parchi pubblici urbani e comprensoriali – Fp* prevista dal P.R.G.C. vigente per il sito in oggetto.
- interpretazioni rese in merito allo *Studio di fattibilità per il progetto di valorizzazione della fascia fluviale del Tanaro ed il progetto delle casse di laminazione A.I.P.O.*

Si prega al riguardo di tenere in considerazione che:

- la *Relazione* del citato studio di fattibilità riporta quanto segue: *“Le schede progetto approfondiscono le situazioni locali e le condizioni di fattibilità dei progetti più immediatamente attivabili tra quelli delineati nello Schema direttore ... Le schede sono state messe a punto con numerosi incontri con soggetti istituzionali ed economici interessati e con specifiche verifiche puntuali, individuate sulla base delle reazioni emerse a seguito della presentazione dello Schema Direttore stesso, a inizio 2017 ... le schede d'Ambito delineano una modalità operativa che specifica la pianificazione urbanistica locale, integrando i piani regolatori con indicazioni di dettaglio tipiche della scala dei piani esecutivi, ... le Schede progetto devono essere assunte come specificazioni del quadro di requisiti che si chiede di rispettare ai progetti operativi di intervento, sia per la riduzione di criticità delle situazioni puntuali o di sistema evidenziate, sia per la valorizzazione delle risorse puntualmente segnalate. Mentre tali requisiti devono essere riscontrati in fase d'intervento, per le altre parti, di proposta o suggestione progettuale, le indicazioni del Masterplan vanno assunte come soluzioni conformi, tracce per interventi possibili, non vincolanti. Nella progettazione operativa seguente le eventuali soluzioni differenti sono sempre ammesse, purché mostrino di soddisfare le esigenze di rete o di luogo espresse nella scheda nel suo complesso e in particolare i requisiti sopra citati...”*;
- l'art. 58 - *Zone per parchi territoriali urbani e comprensoriali* delle norme di attuazione del P.R.G.C. vigente definisce l'area in esame come segue: *“Sono per parchi territoriali le zone dedicate a parco di rilievo urbano o comprensoriale (esistenti o di progetto) in cui vengono riconosciute e tutelate, secondo composizioni diverse, le valenze ambientali delle aree interessate; l'attività agricola può essere conservata o anche*



insediata, in queste zone, avendo la funzione di tutela dei valori ambientali e naturali, e di significativa connotazione paesaggistica...";

- *il sito rientra all'interno della Zona naturale di salvaguardia denominata "Fascia fluviale del fiume Tanaro" istituita con DGR n. 45-8770 del 12 aprile 2019 (BURP n. 16 del 18/04/2019) e correlate disposizioni di cui alla lr 19/2009 "Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", in particolare l'art. 52 ter secondo il quale: "nelle zone naturali di salvaguardia gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché i programmi e gli interventi pubblici e privati perseguono le seguenti finalità:
a) tutelare gli ecosistemi agro-forestali esistenti;
b) promuovere iniziative di recupero naturalistico e di mitigazione degli impatti ambientali;
c) attuare il riequilibrio urbanistico-territoriale per il recupero dei valori naturali dell'area;
d) sperimentare modelli di gestione della fauna per un equilibrato rapporto con il territorio e con le popolazioni residenti;
e) promuovere e sviluppare le potenzialità turistiche sostenibili dell'area."*

Per le fasi successive occorre esplicitare in ogni caso la piena coerenza del progetto con quanto sopra richiamato.

Normativa in materia di paesaggio

rilevato che, per quanto attiene gli aspetti in materia di paesaggio non emergono modifiche tali da comportare revisioni a quanto comunicato da questo Settore con il precedente contributo trasmesso al Settore polizia mineraria, cave e miniere, con prot. n. 114098/A1606C del 28/08/2023,

nel confermare che la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per i lavori in progetto è in capo al Comune di Alba che, sulla base della documentazione agli atti di questo Settore, risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32,

per quanto verificato, non si ritiene di formulare ulteriore contributo in merito all'intervento in oggetto e si conferma quanto già comunicato in precedenza, con prot. n. 114098/A1606C del 28/08/2023.

A titolo collaborativo e in linea generale, si ribadisce quanto segue:

- le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione contenute nel Piano Paesaggistico Regionale (Ppr), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati;

- ai sensi dell'art. 16, comma 4, delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale, "Sino all'adeguamento dei piani locali al Ppr, ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nonché dell'applicazione delle prescrizioni di cui ai commi 11 e 12, l'individuazione del bosco di cui



all'articolo 142, comma 1, lettera g) del Codice, avviene sulla base dell'effettiva consistenza del bene, applicando la definizione contenuta nella normativa statale e regionale vigente”;

- con D.P.G.R. 22 marzo 2019, n. 4/R, è stato emanato il Regolamento regionale per l'attuazione del Ppr e, in particolare, si richiamano i disposti dell'art. 11 (regime transitorio) allo scopo di verificare il livello di approfondimento della documentazione necessario alle verifiche di coerenza e di conformità con le disposizioni del Ppr.

Qualora, nell'ambito del presente procedimento, emergano situazioni o nuovi elementi per cui il rilascio del provvedimento autorizzativo in materia di paesaggio debba, di conseguenza, rientrare in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 32/2008 e s.m.i., si prega di darne necessaria e sollecita informazione al Settore scrivente allo scopo di poter procedere alle valutazioni previste dall'art. 146, comma 5, del d.lgs. 42/2004.

Si resta in attesa degli esiti del procedimento.

Distinti saluti.

Ai sensi del Regolamento n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR) i dati personali forniti con la documentazione inviata e gli indirizzi e-mail forniti, qualora non corrispondenti a indirizzi istituzionali delle Amministrazioni o degli Enti di appartenenza, verranno utilizzati unicamente per le comunicazioni inerenti il procedimento in corso

Il Dirigente del Settore

arch. Alessandro Mola

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Referenti:

arch. Roberto Porcari - 0171.321941

arch. Mauro Martina - 0171.321923

Arrivo: AOO A19000, N. Prot. 00005326 del 30/04/2024



*Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Tutela e Uso Sostenibile delle Acque*

*tutela.acque@regione.piemonte.it
tutela.acque@cert.regione.piemonte.it*

Data

Protocollo

Classificazione 13.200.10-20-10/2023C/A1600A

() Data e Segnatura di Protocollo del documento sono
riportati nei metadati del mezzo trasmissivo*

**Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore Polizia mineraria, cave e miniere**
attivitaestraztive@cert.regione.piemonte.it

*c.a.: Arch. Patrizia Altomare, dott. Bruno Fabrizio
Sorba, Ing. Arianna Prette*

Oggetto: Progetto di coltivazione mineraria con recupero ambientale e sistemazione definitiva area in località Toppino -compresa nella scheda progetto A2 del masterplan- per la valorizzazione della fascia fluviale del fiume Tanaro, approvato dal Comune di Alba. Proponente: STROPPIANA S.p.A.
Pos.M2008C.

Pronuncia di Compatibilità Ambientale e di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06

In merito al procedimento in oggetto, esaminati gli elaborati progettuali messi a disposizione, per quanto di competenza dello scrivente settore si riportano le seguenti considerazioni.

L'attività estrattiva in oggetto risulta posta arealmente:

- al di fuori delle perimetrazioni delle "Aree di ricarica degli acquiferi profondi - attuazione del comma 4 dell'articolo 24 delle Norme del Piano di Tutela della Acque. Approvazione della metodologia utilizzata e della delimitazione a scala 1:250.000." individuate con D.D. 21 luglio 2016, n. 268.
- in un contesto idrogeologico identificato come sottoarea MB nella cartografia allegata alla DGR 3 giugno 2009, n. 34-11524 "Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia", cioè in areali caratterizzati da: "Assenza di sistemi profondi significativi".
- all'interno delle Zone Vulnerabili ai Nitrati "Fasce Fluviali".

La realizzazione della cava, condotta per lotti, interesserà l'intero spessore dell'acquifero superficiale, gli scavi si attesterebbero ad una profondità individuata a 5 - 6 m dall'attuale piano di campagna, cioè fino a raggiungere l'interfaccia tra depositi fluviali olocenici e le sottostanti marne, completando così lo sfruttamento del giacimento utile.

Gli scavi comporteranno altresì la parziale messa a giorno della falda superficiale la quale presenta in questa area una soggiacenza compresa tra 2 e 4 m circa dal p.c. con un oscillazione stagionale massima dei livelli misurata di circa 1 m. Lo scavo, assumendo i valori di soggiacenza media misurati, avverrebbe pertanto



*Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Tutela e Uso Sostenibile delle Acque*

*tutela.acque@regione.piemonte.it
tutela.acque@cert.regione.piemonte.it*

parzialmente sottofalda nel lotto A e circa in corrispondenza della falda nel lotto B. In entrambi i lotti si tratterebbe quindi di un'attività estrattiva da considerarsi sottofalda con riempimento finale totale o parziale. Tali considerazioni sui livelli piezometrici sono tuttavia da assumere con un certo grado di cautela in quanto la misura dei livelli è stata effettuata per un solo triennio peraltro caratterizzato da episodi di siccità estrema, nonché con misurazioni effettuate saltuariamente a cadenza stagionale.

Al termine della coltivazione la fossa di cava sarà ritombata fino a raggiungere il preesistente piano di campagna nel lotto B e solo parzialmente ritombato nel lotto A, laddove verrà mantenuto uno specchio d'acqua con un battente pari mediamente a circa 1,5-3,0 m.

Per quanto concerne gli impatti prodotti dal progetto rispetto al comparto acque sotterranee la messa a giorno della falda superficiale, in fase di scavo e anche a ripristino ultimato, causerà un ulteriore aumento della vulnerabilità della falda medesima già attualmente definita come "elevata" (metodo GOD). Il grado elevato di vulnerabilità nonché la connessione tra falda superficiale e fiume Tanaro, generalmente alimentato dalla falda stessa, pone pertanto la necessità di particolare attenzione nelle fasi di riempimento dei vuoti di cava ed in generale nei confronti di possibili fenomeni di veicolazione di sostanze inquinanti.

Il bacino lacustre in progetto si svilupperà ortogonalmente alla direzione di deflusso della falda, si tratta della condizione che provoca minor interferenza sulle linee isofreatiche, sono comunque prevedibili, a monte e a valle del bacino lacustre, modifiche dei livelli piezometrici, seppure ipotizzabili di pochi decimetri. Le modifiche in senso positivo o negativo delle quote dipenderanno dalla tipologia e conducibilità dei sedimenti che saranno utilizzati per il ritombamento delle fosse di cava e dalla progressiva impermeabilizzazione delle pareti del bacino.

Dai database regionali e dai dati di progetto non si evince la presenza nell'intorno significativo di captazioni o risorgive pertanto tali variazioni non dovrebbero creare problematiche in tal senso, si chiede tuttavia, in caso di conclusione positiva del procedimento, al fine delle verifiche degli effetti indotti sul comparto acque sotterranee di prescrivere la seguente condizione ambientale ai sensi del D. lgs. 152/2006 : "andranno verificate in fase di coltivazione le modificazioni indotte sulla piezometria tramite il proseguimento del monitoraggio freaticometrico condotto in fase ante operam, da effettuarsi con cadenza mensile in corrispondenza dei medesimi punti di misura precedentemente utilizzati ."

Distinti saluti

Dott. Paolo Mancin

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Referente:

dott. Massimo Dragonero 0114323938



CITTA' DI ALBA

Provincia di Cuneo

Medaglia d'Oro al V.M.

Ripartizione Urbanistica e Territorio – Settore Edilizia

Pratica Edilizia 2024/544

Marca da bollo € 16,00
Identificativo n. 01210701976698

Diritti di Segreteria € 110,00
Pago Pa del 04/04/2025

AUTORIZZAZIONE

***ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio"***

L.R. 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

Premesso che l'art. 82 del DPR n. 616/77 delega alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative già esercitato dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di tutela dei beni ambientali, ed in particolare al II comma lett. b) del citato articolo, delega espressamente le funzioni amministrative concernenti la concessione dei nulla - osta per la realizzazione di opere modificative dello stato dei luoghi nelle località ricadenti nella fascia di rispetto di mt.150 dalle sponde dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11-12-1933 n.1775, disposizioni ora contenute nel D. Lgs 22-01-2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio".

Visto che l'art. 3 della L.R. 1 dicembre 2008 n. 32 delega ai Comuni, che si avvalgono per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'art. 4, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, nei casi non elencati dal 1° comma del medesimo articolo.

Considerato che il Comune di Alba è dotato di Commissione Locale per il Paesaggio, istituita con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27/02/2009, nominata con provvedimento sindacale del 25/09/2019 n. 39, ed è pertanto autorizzato al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche (annoverato al n. 370 dell'elenco dei comuni idonei all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio – L.R. 32/08, pubblicato sul sito internet della Regione Piemonte).

Vista la domanda presentata in data 03/05/2024, protocollo generale n. 21332/2024 da BEGANI MAURIZIO, in qualità di Legale rappresentante della Società STROPPIANA spa corredata da elaborati grafici e dalla relazione paesaggistica, relativa alla richiesta di autorizzazione paesaggistica (ex Galasso) ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i inerente per la coltivazione mineraria con conseguente riqualificazione ambientale, ricostruzione paesaggistica e sistemazione definitiva dell'area e realizzazione di guado, in località Toppino-Vivaro-Biglini (Catasto al Terreni foglio 10 acque, foglio 23, numero 302, 96, foglio 24, numero 103, 111, 112, 113, 118, 128, 129, 130, 132, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 153, 164, 169, 170, 171, 172, 173, 176, 194, 195, 200, 201, 203, 214, 238, 239, 240, 241, 300, 301, 38, 40, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 56, 57, 63, 64, 66, 68, 70, 71, 86, 95, 96, 99).

Considerato che la richiesta di Autorizzazione Paesaggistica è stata iscritta al n. 2024/544 del registro delle pratiche edilizie.



Città di Alba - Ripartizione Urbanistica e Territorio – Settore Edilizia

Considerato che l'intervento ricade in area di PRG "Fp - Zona per parchi pubblici urbani e comprensoriali", "Acq - Corsi e specchi d'acqua", "Eb paesaggistico - zona boscata di valore paesaggistico".

Viste le integrazioni pervenute in data 07/05/2024 prot. n. 21645, in data 21/05/2024 prot. n. 24099, in data 20/12/2024 prot. n. 62645, in data 30/01/2025 prot. n. 4641, in data 19/03/2025 prot. n. 12587 ed in data 29/04/2025 prot. n. 16181.

Visto il parere espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 02/04/2025, la quale ha espresso il seguente parere: *"favorevole, a condizione che detta mitigazione venga realizzata fin dalle prime fasi dell'intervento."*

Preso atto che il parere Buffer Zone del sito UNESCO ex. art. 4 della L.R. n.32/2008 è da considerarsi acquisito nell'ambito del procedimento inerente la presente Autorizzazione Paesaggistica.

Considerato che, con nota in data 03/04/2025, protocollo generale n. 15846 è stato richiesto il parere vincolante alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo.

Considerato che la richiesta è stata ricevuta dalla Soprintendenza il 03/04/2025 (trasmissione tramite PEC).

Considerato inoltre che è trascorso il termine previsto di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti senza che il Soprintendente abbia reso il prescritto parere.

Considerato infine che sono trascorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente e che, ai sensi di legge, è data facoltà all'Amministrazione Competente di provvedere sulla domanda di Autorizzazione.

Considerato che il progetto è composto dai seguenti elaborati:

- 03/05/2024 - 00939650040-02052024-1701.010_0.GUADO Cava Toppino.pdf.p7m
- 03/05/2024 - 00939650040-02052024-1701.010_1.F01 Paesaggistica Cava.pdf.p7m
- 07/05/2024 - 00939650040-06052024-1704.001.PDF.P7M A01
- 07/05/2024 - 00939650040-06052024-1704.013.PDF.P7M B01
- 07/05/2024 - 00939650040-06052024-1704.016.PDF.P7M C01
- 07/05/2024 - 00939650040-06052024-1704.017.PDF.P7M E01A
- 07/05/2024 - 00939650040-06052024-1704.018.PDF.P7M E01B
- 07/05/2024 - 00939650040-06052024-1704.019.PDF.P7M E03A
- 07/05/2024 - 00939650040-06052024-1704.020.PDF.P7M E03B
- 07/05/2024 - 00939650040-06052024-1704.021.PDF.P7M INTA01
- 07/05/2024 - 00939650040-06052024-1704.022.PDF.P7M INTA02
- 07/05/2024 - 00939650040-06052024-1704.023.PDF.P7M INTA03
- 07/05/2024 - 00939650040-06052024-1704.024.PDF.P7M INTA05
- 07/05/2024 - 00939650040-06052024-1704.025.PDF.P7M INTA06.1
- 07/05/2024 - 00939650040-06052024-1704.026.PDF.P7M INTA06
- 07/05/2024 - 00939650040-06052024-1704.027.PDF.P7M INTA08
- 07/05/2024 - 00939650040-06052024-1704.028.PDF.P7M INTA11
- 07/05/2024 - 00939650040-06052024-1704.029.PDF.P7M INTA16
- 07/05/2024 - 00939650040-06052024-1704.030.PDF.P7M INTA13
- 07/05/2024 - 00939650040-06052024-1704.031.PDF.P7M INTA18



- 07/05/2024 - 00939650040-06052024-1704.032.PDF.P7M INTB02
- 07/05/2024 - 00939650040-06052024-1704.033.PDF.P7M INTB05
- 07/05/2024 - 00939650040-06052024-1704.034.PDF.P7M REL IDRAU
- 07/05/2024 - 00939650040-06052024-1704.035.PDF.P7M REL IDRAU GUADO
- 07/05/2024 - 00939650040-06052024-1704.036.PDF.P7M TAV01 GUADO
- 07/05/2024 - 00939650040-06052024-1704.037.PDF.P7M TAV02 GUADO
- 21/05/2024 - 00939650040-20052024-1459.660_0.estratto di mappa aggiornato.pdf.p7m
- 21/05/2024 - 00939650040-20052024-1459.660_2.elenco elab per autoriz paesag.pdf.p7m
- 20/12/2024 - 00939650040-20122024-1016.660_0.F01int_Relazione Paesaggistica _integrazione.pdf.p7m
- 30/01/2025 - 00939650040-29012025-1836.660_0.integraz 4 relazione paesaggistica - gen 2025.pdf.p7m
- 19/03/2025 - 00939650040-18032025-1835.660_0.F01_int - Fotosimulazione area intervento.pdf.p7m
- 19/03/2025 - 00939650040-18032025-1835.660_1.All. F01_int - Sezione.pdf.p7m.

Visto il D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e s.m.i., ed in particolare l'art. 146.

Vista la L.R. n. 32/08 e s.m.i.

rilascia la presente,

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

al Sig. BEGANI MAURIZIO, in qualità di Legale rappresentante della Società STROPPIANA spa per la coltivazione mineraria con conseguente riqualificazione ambientale, ricostruzione paesaggistica e sistemazione definitiva dell'area e realizzazione di guado, in località Toppino-Vivaro-Bigliani (Catasto al Terreni foglio 10 acque, foglio 23, numero 302, 96, foglio 24, numero 103, 111, 112, 113, 118, 128, 129, 130, 132, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 153, 164, 169, 170, 171, 172, 173, 176, 194, 195, 200, 201, 203, 214, 238, 239, 240, 241, 300, 301, 38, 40, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 56, 57, 63, 64, 66, 68, 70, 71, 86, 95, 96, 99), da realizzarsi come da progetto presentato, alla seguente condizione *che la mitigazione proposta dal punto di passaggio in prossimità della superstrada, venga realizzata fin dalle prime fasi dell'intervento.*

La presente Autorizzazione Paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al Permesso di Costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico - edilizio. Essa non costituisce quindi titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento in oggetto.

L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in



Città di Alba - Ripartizione Urbanistica e Territorio – Settore Edilizia

ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., contro la presente autorizzazione paesaggistica, è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Legge 06/12/1971, n. 1034 e s.m.i.) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla suddetta notifica (DPR 24/11/1971 n. 1199 e s.m.i.).

ALBA, lì 04/06/2025

PER IL DIRIGENTE
LA VICE DIRIGENTE

Ing. Erica STROPPIANA

Firmato digitalmente

Provincia di Cuneo



Prot. N. 0072558 E 14/11/2023

Class: 8.10

Fasc: N. 6.1/2023



CITTA' DI ALBA

Provincia di Cuneo

Medaglia d'Oro al V.M.

Ripartizione Urbanistica e Territorio - Settore Urbanistica

Alba, 14/11/2023

Rif: geom. Erika Silvestro

Alla Provincia di Cuneo
Settore Presidio del Territorio
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

Alla Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Urbanistica Piemonte Occidentale
urbanistica.ouest@cert.regione.piemonte.it

Alla Regione Piemonte
Direzione Competitività del Sistema
Regionale
Settore Polizia mineraria, cave e miniere
attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: Progetto di coltivazione mineraria con recupero ambientale e sistemazione definitiva area in località Toppino – compresa nella scheda progetto A2 del masterplan – per la valorizzazione della fascia fluviale del fiume Tanaro, approvato dal Comune di Alba.
Proponente: STOPPIANA SpA, C.so Unità d'Italia 21, Alba

Contributo

Con riferimento alla nota della Provincia di Cuneo – Settore Presidio del Territorio – Ufficio Valutazione Impatto Ambientale, pervenuta in data 10/10/2023, prot. n. 48.486 con al quale viene indetta la riunione della Conferenza dei Servizi istruttoria di cui all'art. 14, comma 1, legge 241/90 e smi relativo al progetto in oggetto, si comunica quanto segue.

Le aree interessate dalla presente proposta progettuale di coltivazione mineraria, ricomposizione morfologica, recupero ambientale e riqualificazione paesaggistica ricadono totalmente nel territorio del Comune di ALBA (CN) e sono individuate al Catasto Terreni ai fogli di mappa n. 24 e 23:

Piazza Risorgimento 1, piano 1° - tel. 0173-292317 si riceve su appuntamento
e-mail: e.silvestro@comune.alba.cn.it web: <http://www.comune.alba.cn.it>



- Lotto A:

Foglio 24, mappali: 95 p, 99 p, 103, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 p, 149, 150 p (da aggiornamento dati catastali è attualmente il mappale n. 300), 172, 173, 176, 200, 203, 112, 111, 113, 118,

Foglio 23, mappali: 96, 302;

- Lotto B1:

Foglio 24, mappali: 47, 48, 49, 50, 194, 195, 86, 153, 128, 129, 130, 170, 164p, 38p, 63p, 56p, 64p, 68p, 201p, 136p, 169p, 42p, 43p, 46p, 57p.

- Lotto B2:

Foglio 24, mappali: 132, 66, 171, 214, 53, 238, 71, 239, 70, 96, 240, 241,

L'area interessata dall'attività estrattiva e di recupero ambientale è disciplinata dal Piano Regolatore Generale comunale, redatto ai sensi della L.R. n.56/77 e s. m.i., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.30-3387 del 30/05/2016, pubblicata sul B.U.R. n. 22 del 01/06/2016, come di seguito riportato

Lotto A

Foglio 24, mappali: 95 p, 103, 137, 138, 140, 141, 142, 145, 146, 147, 148 p, 172, 173, 112, 113, 118 ricadono nella zona per servizi sociali e di interesse generale Fp (Zone per parchi pubblici urbani e comprensoriali), normata dall'art. 58 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Foglio 24, mappali: 99 p, 176, 300 p, 203, 149 ricadono nella zona per servizi sociali e di interesse generale Fp (Zone per parchi pubblici urbani e comprensoriali), art. 58 delle Norme Tecniche di Attuazione, normate inoltre dall'art. 55 delle Norme come zona Eb (zona boscata di valore paesaggistico)

Foglio 24, mappali: 139, 143, 144, 200, 111, ricadono nella zona per servizi sociali e di interesse generale Fp (Zone per parchi pubblici urbani e comprensoriali), art. 58 delle Norme Tecniche di Attuazione, normate inoltre, in parte, dall'art. 55 delle Norme come zona Eb (zona boscata di valore paesaggistico)

Foglio 23, mappali: 96, 302 ricadono nella zona per servizi sociali e di interesse generale Fp (Zone per parchi pubblici urbani e comprensoriali), normata dall'art. 58 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Il limite di scavo riportato in Relazione Tecnica - A01 ricade in modo marginale all'interno della zona Eb - zona boscata di valore paesaggistico.

Lotto B1

Foglio 24, mappali: 47, 48, 49, 50, 194, 195, 86, 153, 128, 129, 130, 170, 164p, 38p, 63p, 56p, 64p, 68p, 201p, 136p, 169p, 42p, 43p, 46p, 57p ricadono nella zona per servizi sociali e di interesse generale Fp (Zone per parchi pubblici urbani e comprensoriali), art. 58 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Lotto B2

Foglio 24, mappali: 132, 66, 171, 214, 53, 238, 71, 239, 70, 96, 240, 241 ricadono nella zona per servizi sociali e di interesse generale Fp (Zone per parchi pubblici urbani e comprensoriali), art. 58 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Il progetto di coltivazione mineraria, ricomposizione morfologica, recupero ambientale e riqualificazione paesaggistica dell'area in località Toppino sita nel Comune di Alba, risulta conforme al PRG vigente, in quanto, come detto, i terreni coinvolti ricadono in



Città di Alba - Ripartizione Urbanistica e Territorio - Settore Urbanistica

zona urbanistica Fp – zone per parchi territoriali urbani e comprensoriali, normata dall'art. 58 delle NTA che al comma 3 recita quanto segue:

La disciplina d'uso delle aree, sino all'attuazione del parco territoriale, è:

.....

f) per le aree di cava e lavorazione di inerti, ivi inclusa quella di formazione di cumuli, quella consentita dalla speciale disciplina di settore;

Per le porzioni ricadenti in zona Eb - zona boscata di valore paesaggistico si ricorda che *la trasformazione del bosco è vietata , fatta salva l'eventuale autorizzazione rilasciata, per i beni sottoposti a vincolo paesaggistico e per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, dalle amministrazioni competenti, con impegno, da parte del destinatario dell'autorizzazione, di adempiere agli obblighi di mitigazione e compensazione degli impatti sul paesaggio e di compensazione della superficie forestale trasformata, secondo le disposizioni definite dalla Deliberazione della Giunta Regionale 6 febbraio 2017, n. 23-4637; salvo deroghe, espressamente autorizzate dalla Regione, sono vietati le conversioni e i tagli di cui all'articolo 7 comma 5 del D. Lgs. 3 aprile 2018 n. 34 e all'articolo 20 della L.R. 4/2009.*

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
(Arch. Gianluca GIACHETTI)
Firmato digitalmente

N. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC
DoQui (B2.01) n. H10_2023_01020

Dati di prot. nell'allegato "segnatura.xml"

trasmessa esclusivamente via PEC a:
protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

spett.le Provincia di Cuneo
Settore Presidio del Territorio
Ufficio VIA

Riferimento Vs. prot. n. 27836 del 03 aprile 2024,
prot. ARPA n. 29276 del 03 aprile 2024.

Oggetto: Contributo in seconda conferenza di VIA del 08 maggio 2024, relativa al progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava di ghiaia e sabbia in località Toppino, Comune di Alba.
Proponente: STROPPIANA S.p.A. sede in c.so Unità d'Italia n. 21, Alba.

Con riferimento a quanto in oggetto e ai fini di rendere la consulenza e il supporto tecnico scientifico, di cui all'art. 2 comma 3° e all'art. 3 della Legge regionale 26 settembre 2016 n. 18, alle Amministrazioni chiamate ad esprimere i previsti atti di assenso in sede di decisione finale, Arpa Dipartimento Territoriale di Cuneo formula le osservazioni di competenza come da relazione tecnica allegata alla presente.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

Dipartimento Territoriale di Cuneo
Il Responsabile della Struttura Semplice di Produzione
dott. Ivo Riccardi

IR/MF/RP/mf/rp

funzionario istruttore della pratica è il dott. Prencipe Roberto; e-mail: r.prencipe@arpa.piemonte.it

Cava Stroppiana Toppino VIA finale

Pagina 1 di 4

ARPA Piemonte Dipartimento Territoriale di Cuneo
Struttura Semplice Attività Istituzionali di Produzione

Oggetto: Contributo in seconda conferenza di VIA del 08 maggio 2024 relativa al progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava di ghiaia e sabbia in località Toppino, Comune di Alba. Proponente: STROPPIANA S.p.A. sede in c.so Unità d'Italia n. 21, Alba.

Redazione	Funzione: Funzionario Nome: dott. Roberto Prencipe
Redazione	Funzione: Funzionario Nome: dott. Massimiliano Ferrarato
Verifica - Approvazione	Funzione: Responsabile Servizio Attività Istituzionali di Produzione Nome: dott. Ivo Riccardi

CONTRIBUTO TECNICO

Introduzione

Esaminata la documentazione tecnica integrativa prodotta (ESAGON marzo 2024) e relativa al progetto di coltivazione e recupero della cava di ghiaia e sabbia in oggetto, si desidera esprimere alcune osservazioni nei due ambiti seguenti.

Materiali destinati al riempimento del vuoto di scavo del lotto A

Come già espresso nel precedente parere la scrivente ritiene utile ribadire alcuni concetti normativi relativamente alla gestione dei rifiuti di estrazione destinati alla ripiena del vuoto di scavo del lotto A che sarà inondato dalle acque falda durante e dopo le attività di scavo dando origine al laghetto residuale.

A pagina 6 della relazione integrativa, infatti per tali materiali si legge che il proponente "... ritiene superfluo effettuare specifiche analisi di caratterizzazione ecc.",

Sia per il riuso agrario delle superfici residuali che per il contatto diretto con la falda affiorante nell'area umida del lotto A, i ca. 42.000 m³ di materiali prospettati per il suo ritombamento parziale sono da considerarsi un commisto di rifiuti sterili di estrazione e di sterili da trattamento in ex alle definizioni dell'art. 3 del D.Lgs. 117/2008. I primi sono gli sterili di cappellaccio separati e depositati temporaneamente a lato del sito, i secondi sono il risultato dalla decantazione dei limi residuali del lavaggio del frantumato nell'impianto di lavorazione, frantumato che peraltro proviene da vari siti estrattivi della STROPPIANA S.p.A. quindi non esclusivamente del lotto A. Questi sono quindi materiali ricadenti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 117/2008, così come recita il 2° comma dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006: "*d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;*"

Si ricorda, infatti quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2008 (Gestione dei Rifiuti da Industrie Estrattive): "*4.L'operatore che utilizza i rifiuti di estrazione e altri residui di produzione per la ripiena di vuoti e di volumetrie prodotte dall'attività estrattiva superficiale o sotterranea, che potranno essere inondati dopo la chiusura, adotta le misure necessarie per evitare o ridurre al minimo il deterioramento dello stato delle acque e l'inquinamento del suolo*".

È parere della scrivente che sarebbe opportuno quindi, che la STROPPIANA S.p.A. effettui quantomeno un test di cessione ai sensi del D.M. 05 febbraio 1998, su ogni lotto di materiale destinato al ritombamento, tale da accertare sull'eluato il rispetto dei limiti della **Tabella 2**, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 (CSC). Si ricorda che potranno essere utilizzati solo lotti precedentemente caratterizzati.

Progetto di recupero ambientale

Il proponente ritiene di non dover accogliere diverse delle richieste avanzate relativamente alla modifica del progetto di recupero ambientale.

A questo proposito, preso atto dell'impossibilità di realizzare fasce tampone lungo i canali irrigui a causa delle norme inserite nello statuto del Consorzio Irriguo del Canale Vivaro, si ritiene che l'impostazione del progetto di recupero ambientale presentato dovrebbe tenere in maggior considerazione i vincoli ed i fattori limitanti che inevitabilmente caratterizzano gli interventi di ripristino, quali quelli legati alle difficili condizioni pedologiche (che dovrebbero influenzare la scelta delle specie da impiegare, in particolare per quanto riguarda quelle più esigenti edificatrici delle formazioni mesofile) o alla necessità di garantire una costante gestione attiva di alcuni ambienti per consentirne il mantenimento nel tempo. Ciò premesso, l'opportunità di realizzare ambienti aperti (ovvero le unità ambientali "praterie", "praterie arborate" e "praterie con macchie arboreo-arbustive") dovrebbe essere valutata nel lungo periodo, anche oltre il termine della coltivazione del sito estrattivo: a tal proposito, la presenza nell'area in esame di situazioni di degrado, caratterizzate dall'ingresso di specie alloctone in formazioni fisionomicamente paragonabili ad alcune di quelle previste (*Amorpha fruticosa* nelle radure dell'area boscata di cui si prevede il miglioramento), attesta possibili elementi di criticità che dovrebbero indurre ad una certa cautela. Oltre a ciò, l'area che ospiterà il sito estrattivo già ora è caratterizzata dalla presenza di estesi ambienti aperti (in particolare a Nord-Ovest del sito estrattivo), in grado di garantire un mosaico ambientale sufficientemente eterogeneo.

A margine, si evidenzia ancora come la formulazione dei miscugli per gli inerbimenti non dovrebbe prevedere per le specie utilizzate dosi di utilizzo troppo modeste (indicativamente non inferiori al 3% in peso).

In merito al piano di monitoraggio, posto che il buon esito degli interventi di recupero ambientale del sito costituisce una delle principali mitigazioni degli impatti generati dall'attività estrattiva e richiamato quanto previsto dall'art. 25 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., si ritiene che le indicazioni di cui all'Allegato I al R.R. n. 11/R del 2017 e le specifiche contenute nella relazione integrativa predisposta dal proponente, debbano essere meglio definite ed implementate, in particolare per quanto attiene la flora alloctona (e l'efficacia degli interventi previsti su *Amorpha fruticosa*) e le caratteristiche dei suoli ricostruiti, come richiesto nel contributo precedentemente trasmesso dall'Agenzia scrivente, con cui, prima dell'avvio dei lavori, dovrebbero essere concordati i relativi protocolli.

Alla luce di quanto sin qui esposto, qualora il progetto in esame dovesse conseguire giudizio positivo di compatibilità ambientale, si suggerisce di prevedere le seguenti condizioni:

- a) prima dell'avvio dei lavori, dovrà essere trasmesso per eventuali osservazioni all'Autorità Competente e all'Agenzia scrivente il piano di monitoraggio degli interventi a verde, che dovrà specificare ed integrare le indicazioni di cui all'Allegato I al R.R. n. 11/R del 2017 per quanto attiene la riuscita di eventuali inerbimenti, l'attecchimento e l'accrescimento degli alberi ed arbusti messi a dimora e l'efficacia delle previste azioni di contenimento a carico dell'alloctona *Amorpha fruticosa* e, più in generale per la gestione della flora esotica. Oltre a quanto sopra, per lo meno per l'area occupata dal lotto A, dovrà essere presentata una proposta di caratterizzazione dei suoli ricostruiti, finalizzata ad evidenziare eventuali problematiche e fattori limitanti gli interventi previsti;
- b) qualora non sia possibile, durante la procedura in corso, individuare il o i soggetti che si faranno carico della gestione e del mantenimento degli ambienti aperti prospettati dal progetto di recupero ambientale, questo dovrà essere modificato secondo quanto illustrato nel contributo trasmesso dall'Agenzia scrivente con nota prot. n. 102976 del 14/11/2023.

N. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC
DoQui (B2.01) n. H10_2023_01020

Dati di prot. nell'allegato "segnatura.xml"

trasmessa esclusivamente via PEC a:
protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

spett.le Provincia di Cuneo
Settore Presidio del Territorio
Ufficio VIA

Riferimento Vs. prot. n. 13537 del 12 febbraio 2025,
prot. ARPA n. 12153 del 12 febbraio 2024.

Oggetto: Contributo in terza conferenza di VIA del 05 marzo 2025, relativa alle integrazioni gennaio 2025 al progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava di ghiaia e sabbia in località Toppino, Comune di Alba. Proponente: STROPPIANA S.p.A. sede in c.so Unità d'Italia n. 21, Alba.

Con riferimento a quanto in oggetto e ai fini di rendere la consulenza e il supporto tecnico scientifico, di cui all'art. 2 comma 3° e all'art. 3 della Legge regionale 26 settembre 2016 n. 18, alle Amministrazioni chiamate ad esprimere i previsti atti di assenso in sede di decisione finale, Arpa Dipartimento Territoriale di Cuneo formula le osservazioni di competenza come da relazione tecnica allegata alla presente.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

Dipartimento Territoriale di Cuneo
Il responsabile della Struttura Semplice Attività di Produzione
dott. Maurizio Battezzatore

MB/MF/RP/MB/rp

funzionario istruttore della pratica è il dott. Principe Roberto; e-mail: r.principe@arpa.piemonte.it

Cava Stroppiana Toppino VIA 3°CdS

Pagina 1 di 4

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento Territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest) – Struttura Semplice Attività di Produzione

Protocollo Num. 2025/0019941 del 03/03/2025 (R. 11)
Riproduzione cartacea di documento informatico con riferimento alla L. n. 49 del 28.2.97 art. 20-23 ter del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
e-mail: dip.cuneo@arpa.piemonte.it – PEC: dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it – www.arpa.piemonte.it

ARPA Piemonte Dipartimento Territoriale di Cuneo
Struttura Semplice Attività Istituzionali di Produzione

Oggetto: Contributo in terza conferenza di VIA del 05 marzo 2025, relativa alle integrazioni gennaio 2025 al progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava di ghiaia e sabbia in località Toppino, Comune di Alba. Proponente: STROPPIANA S.p.A. sede in c.so Unità d'Italia n. 21, Alba.

Redazione	Funzione: Funzionario Nome: dott. Roberto Prencipe
Redazione	Funzione: Funzionario Nome: dott. Massimiliano Ferrarato
Verifica	Funzione: Incarico di Funzione Nome: dott. Matteo Baronti
Verifica - Approvazione	Funzione: Responsabile Struttura semplice Attività di Produzione Nome: dott. Maurizio Battegazzore

CONTRIBUTO TECNICO

Introduzione

Esaminata la documentazione tecnica integrativa prodotta (ESAGON gennaio 2025) e relativa al progetto di coltivazione e recupero della cava di ghiaia e sabbia in oggetto, si desidera esprimere alcune osservazioni nei due ambiti seguenti.

Materiali destinati al riempimento del vuoto di scavo del lotto A

Per il riutilizzo dei materiali di riempimento, la scrivente prende atto dello stralcio dichiarato a pag. 3 della Relazione Integrativa Finale, della componente di limi in conferimento nel sito in oggetto provenienti dal trattamento di tout-venant proveniente da altri siti estrattivi.

Tuttavia, a fronte di ca. 42.000 m³ prospettati per il ritombamento del lotto A, si ribadisce la necessità precauzionale di effettuare controlli analitici qualitativi per la conformità, con una frequenza maggiore dei 15.000 m³ indicati a pag. 6 della relazione: ad es. almeno ogni 5.000 m³.

Progetto di recupero ambientale

Per quanto attiene il progetto di recupero ambientale, si prende atto di quanto dichiarato dal proponente.

In merito al monitoraggio finalizzato a verificare il buon esito degli interventi a verde, il protocollo dovrà essere corredato, ad integrazione di quanto previsto per il falso indaco (*Amorpha fruticosa*), da una specifica attività finalizzata ad impedire l'insediamento di specie vegetali alloctone (con particolare riferimento a quelle inserite nelle Liste nere regionali aggiornate da ultimo con D.G.R. n. 14-85 del 02/08/2024) sulle aree interessate dal progetto di recupero ambientale, progettata in coerenza con le linee guida redatte da Arpa Piemonte e consultabili sul sito web della Regione Piemonte¹. Tale elaborato dovrà inoltre fornire indicazioni circa le modalità di archiviazione e trasmissione dei dati raccolti, che dovrà avvenire almeno su base annuale. A questo proposito, si suggerisce, qualora il progetto in esame dovesse conseguire giudizio positivo di compatibilità ambientale, di prescrivere la trasmissione, per eventuali osservazioni, del protocollo di che trattasi e della proposta di caratterizzazione dei suoli ricostruiti all'Agenzia scrivente e all'A.C. entro un termine congruo (60 gg) dalla data di adozione del provvedimento conclusivo del procedimento.

Relativamente alle modifiche richieste al progetto di recupero ambientale, ci si limita ad osservare che, sebbene un'elevata eterogenità ambientale sia normalmente associata ad una maggior biodiversità, è noto che la persistenza degli habitat aperti nei contesti pianiziali è generalmente garantita dalla gestione antropica, in assenza della quale questi sono destinati in tempi più o meno rapidi ad evolvere verso formazioni legnose secondo dinamiche con esiti talora imprevedibili, come peraltro attestato dalla presenza dell'invasiva *Amorpha fruticosa* nelle aree "incolte" che saranno oggetto di riqualificazione: per questo motivo si ritiene che la valutazione del

¹ <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive>

progetto presentato non possa prescindere dall'aspetto gestionale, considerando un orizzonte temporale maggiore di quello coperto dagli obblighi manutentivi in capo al proponente attualmente previsti dalla normativa. Per quanto attiene la proposta di modificare il progetto di recupero qualora non venisse individuato un soggetto gestore delle aree aperte, premesso che si ritiene che tale eventualità introdurrebbe una non tracciabile incognita circa l'effettivo recupero dell'area una volta cessata l'attività estrattiva, si rimanda alle valutazioni di codesta Autorità Competente.

Provincia di Cuneo



Prot. N. 0081375 E 17/09/2025

Class: 8.10

Fasc: N. 6. 1/2025



Prot. n.(*) _____

Alba, (*) _____

(* riportata nel metadati DoQui e nella relativa nota PEC di trasmissione)

Class. Doqui: A, 6.10.20/891-2023A

Provincia di Cuneo
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
Corso Nizza, 21 – 12100 Cuneo
PEC: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

Oggetto: 891/2023A – D.lgs. 152/06 s.m.i.; L.R. 13/2023 (L.R. 40/98 e s.m.i.) – Progetto di coltivazione mineraria con recupero ambientale e sistemazione definitiva area in località Toppino – compresa nella scheda progetto A2 del masterplan- per la valorizzazione della fascia fluviale del fiume Tanaro, approvato dal Comune di Alba - Convocazione 4^a riunione della Conferenza di Servizi istruttoria 17 Settembre 2025

Proponente: Stroppiana S.p.A.

Il sottoscritto Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale,

in riferimento all'oggetto, viste le note pervenute dalla Provincia di Cuneo, Settore Presidio del Territorio – Ufficio Valutazione Impatto Ambientale in data 13/05/2025 prot. n.45152 (acquisita al prot. AIPO n. 14217 in pari data) con la quale viene trasmesso il link dal quale è possibile scaricare la documentazione integrativa, e successivamente in data 31/07/2025 prot. n. 68916 (acquisita al prot. AIPO n. 22997 in pari data) convocata per il giorno 17 settembre 2025 la 4^a riunione della Conferenza di Servizi istruttoria di cui all'art. 14, comma 1, legge 241/90 e s.m.i.;

ESAMINATA la documentazione progettuale e integrativa disponibile al link di cui alla nota;

RICHIAMATE le note AIPO prot. n. 30203 del 16/11/2023, prot. 15270 del 29/05/2024 e prot. 6216 del 04/03/2025;

CONSIDERATO che le aree interessate dal progetto di coltivazione mineraria:

- sono comprese all'interno del Polo individuato dalla SCHEDA DI POLO ESTRATTIVO n. C01033 (vedere Relazione tecnica, p.14), per il quale questa Agenzia aveva espresso osservazioni specifiche nella fase procedurale di cui alla seconda conferenza di copianificazione e valutazione e avvio della consultazione dei soggetti competenti per la fase di valutazione della procedura di VAS del PRAE (nota AIPO prot. n. 3085 del 8.2.2023) che si intendono integralmente richiamate;
- sono ubicate in sponda destra del fiume Tanaro in Comune di Alba (CN), all'interno della fascia B del PAI (Piano Assetto Idrogeologico), in area con probabilità di alluvioni media (Tr. 100-200 anni) del PGRA e si estendono sino a ridosso del rilevato arginale realizzato a difesa dell'abitato di Alba in seguito all'evento alluvionale del 1994;

CONSIDERATO che per l'intervento in oggetto la scrivente Agenzia, con note prot. 15270 del 29/05/2024 e prot. 6216 del 04/03/2025 (ivi allegate) aveva fatto richiesta di integrazione in relazione ad alcuni aspetti riguardanti la progettazione presentata, che risultano sostanzialmente esplicitati nella documentazione integrativa di cui al link messo a disposizione dalla Provincia di Cuneo con nota 13/05/2025 prot. n.45152 (acquisita al prot. AIPO n. 14217 in pari data);

Referente: F. Bione

Agenzia Interregionale per il fiume Po

Ufficio Operativo di Alba

Protocollo Num. 2025/0081375 del 17/09/2025 09:50:23, Piazza Medford 1, 12051 Alba (CN)

Riproduzione cartacea di documenti informatico sottoscritto digitalmente da LUCA FRANZI ai sensi degli art. 20-23ter del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

www.agenziapo.it

PEC: protocollo@cert.agenziapo.it

per ciò che concerne:

A. Progetto di coltivazione mineraria con recupero ambientale e sistemazione definitiva area in località Toppino:

- PRESO ATTO che, nel rispetto di quanto contenuto nel contributo per la fase di valutazione della procedura di VAS del PRAE (nota prot. n.3085 del 08/02/2023) e per come richiesto con note AIPO prot. n. 30203 del 16/11/2023, prot. 15270 del 29/05/2024 e prot. 6216 del 04/03/2025, sono stati aggiornati gli elaborati progettuali, ed in particolare il limite dell'area di scavo (Lotto A, Lotto B1 e Lotto B2) oggetto della presente istanza e del successivo recupero ad uso agricolo sono collocati alla distanza minima di 50 m dagli argini esistenti di competenza di AIPO presenti in sponda destra del fiume Tanaro, escludendo pertanto qualsiasi riferimento al lotto C, come richiesto nella nota AIPO prot. 6216 del 04/03/2025, che richiama quanto indicato nella D.D. n.645 del 20 dicembre 2011 della Regione Piemonte, nella quale venivano "confermate ... le distanze di sicurezza previste dagli artt. 104 e 108 del DPR 128/1959 e abrogate dal D.lgs. 179/2009 poiché hanno fino ad ora assicurato stabilità ai pubblici manufatti e tutelato la sicurezza dei terzi";
- VISIONATO, in particolare, l'elaborato integrativo denominato ALLEGATO 3 ALLA RELAZIONE INTEGRATIVA N. 3 INTEGRAZIONI ALLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DI COMPETENZA IDRAULICA a firma dell'Ing. Sordo e le relative valutazioni in merito all'influenza idraulica dell'attività estrattiva in esame per i diversi tempi di ritorno considerati e scenari analizzati (stato attuale e di progetto), in particolare, si richiama: "Si dichiara che le valutazioni idrauliche effettuate nell'integrazioni contenute nelle precedenti integrazioni sono riferite ad una configurazione che rispetta la distanza minima di 50 m dal piede degli argini esistenti di competenza AIPO."; inoltre, relativamente alle modifiche indotte dall'intervento di cava sulla dinamica ed estensione dell'esondazione nelle aree antistanti il rilevato arginale, si richiama "Il tratto di rilevato arginale interessato dall'acqua di esondazione con tempo di ritorno di 200 anni ha una lunghezza pari a circa 200 m, con valori dei tiranti idraulici da 0.5 m a 1.0 m (a fronte di un'altezza dell'argine di circa 3.5 m) e velocità intorno a 0.2/0.4 m/s. Si tratta di valori molto bassi, pertanto non si ritiene che si possano manifestare dei fenomeni erosivi in corrispondenza dell'argine."
- RICHIAMATO l'elaborato integrativo denominato Relazione-Idraulica-Toppino-rev01 datato Gennaio 2025 a firma dell'Ing. Sordo nonché le considerazioni finali in ordine alla compatibilità idraulica degli interventi in progetto "Quanto esposto permette di affermare che l'attività estrattiva in epigrafe è compatibile con il territorio, secondo i criteri del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po."

B. Scavalco arginale:

- VISTO l'art.96 del succitato Regio Decreto che vieta qualsiasi intervento che intacchi l'integrità del rilevato arginale, ivi compreso l'installazione di parapetti a margine della sommità arginale e che in conseguenza del citato divieto sussiste il pericolo di caduta dalle scarpate arginali;
- EVIDENZIATO che la pista di servizio sulla sommità arginale così come le relative rampe non rivestono caratteristiche di sicurezza previste per le strade carrabili e conseguentemente dovrà essere verificata a cura e sotto la responsabilità del richiedente l'idoneità al transito richiesto;
- PRESO ATTO che il tratto di argine demaniale interessato dal transito interesserà il solo scavalco tramite utilizzo delle rampe arginali (superficie pari a mq 307,77 censita al NTC del Comune di Alba al Foglio 23 mappali 292 e 294), così come individuati negli elaborati progettuali denominati COROGRAFIA GENERALE (BDTRE) e ESTRATTO MAPPA CATASTALE a firma del GEOM. SERGIO GIUBELLINO;
- CONSIDERATO che l'utilizzo di tale tratto demaniale " ...avverrà solamente nel caso in cui la cava fosse in coltivazione in un periodo nel quale non sia possibile l'attraversamento del fiume. In ogni caso la priorità dei trasporti sarà attraverso il guado per ragioni di minor distanza e minori costi." e unicamente nell'ambito della realizzazione del Lotto A (pag. 7, Relazione Integrativa n. 3, datata Aprile 2025);
- si evince dalla planimetria a pag. 8 della Relazione Integrativa n. 3, datata Aprile 2025 che al di fuori

Referente: F. Blone

Agenzia Interregionale per il fiume Po

Ufficio Operativo di Alba

Piazza Medford 1, 12051 Alba (CN)

Protocollo Num. 2025/0081375 del 17/09/2025 09:50:23.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da EUGENIA PRANZI ai sensi degli art. 20-23ter del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

www.agenziaipo.it
PEC: protocollo@cert.agenziaipo.it

dello scavalco arginale parte del percorso individuato con il colore arancione si colloca nella fascia di rispetto del corpo arginale di cui al R.D. 523/1904;

C. Guado sul Fiume Tanaro:

- PRESO ATTO che sono stato predisposti:
 - l'elaborato relativo allo smantellamento del pontile e delle opere ad esso connesse, ALLEGATO 1 alla RELAZIONE INTEGRATIVA n. 3 SMANTELLAMENTO PONTILE ESISTENTE E OPERE CONNESSE E RELATIVO RIPRISTINO DEI LUOGHI, riporta:
 - *"...si realizzerà dapprima una savanella a monte per la deviazione dell'acqua dalla zona di lavoro."*;
 - *"La struttura in ferro verrà sezionata a tratti di circa ml 6 in corrispondenza degli appoggi, in modo da ottenere n. 5 segmenti che verranno sollevati e depositati nell'adiacente piazzale per essere smaltiti. I tagli verranno praticati alle travi correnti inferiori e superiori, lasciando comunque su ogni lato almeno due montanti. Le parti che rimangono sospese verranno messe in sicurezza mediante fissaggio con saldatura."*
 - *"La struttura in calcestruzzo costituita da due ali dello spessore di circa 20 cm che conteneva il rilevato, verrà demolita con pinza frantumatrice"*
 - l'elaborato relativo all'utilizzo del guado, ALLEGATO 2 alla RELAZIONE INTEGRATIVA n. 3 PIANO DI GESTIONE PER L'UTILIZZO DEL GUADO;
 - l'elaborato denominato Relazione Integrativa n. 3, datata Aprile 2025 riporta a pag. 67 secondo il dimensionamento effettuato con il rilievo batimetrico aggiornato all'annualità 2024 che riporta:
 - *è previsto "...in materiale incoerente, è un manufatto temporaneo che viene naturalmente asportato dalla corrente idrica ben prima che le condizioni di deflusso del fiume possano assumere carattere di rilevanza idrologica per il territorio."*
 - *l'asportazione del guado "...inizia nel momento in cui la corrente idrica sormonta il rilevato stesso ($Q=44 \text{ m}^3/\text{s}$)";*
 - *"Il transito sul guado viene ripristinato quando il livello ridiscende previa verifica delle condizioni di stabilità del guado."*

VISTI:

- il "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" R.D. n. 523 del 25/07/1904;
- le Norme di Attuazione del P.A.I. (approvato con D.P.C.M. 24/05/2001 e ss.mm.ii.);

FATTE salve le considerazioni della Regione Piemonte - Settore Difesa Suolo in merito alla compatibilità dell'intervento e delle opere rispetto agli indirizzi del PRAE e delle relative Norme Tecniche di Attuazione;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari in base alle vigenti norme di legge nazionali e regionali, in particolar modo per quanto riguarda gli aspetti ambientali e paesaggistici, il rispetto del Regolamento Forestale Regionale, la tutela della flora e fauna e la valutazione del rischio bellico;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER QUANTO DI COMPETENZA AI SOLI FINI IDRAULICI
AI SENSI DEL R.D. N. 523/1904 E DEL P.A.I.**

all'istanza di autorizzazione per la coltivazione mineraria con recupero ambientale e sistemazione definitiva area in Località Toppino del comune di Alba (CN) sulla sponda destra del fiume Tanaro, all'interno della fascia fluviale A e B del P.A.I., come da progetto presentato, che depositato agli atti della scrivente Agenzia forma parte integrante del presente parere, anche se non materialmente allegato allo stesso, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- A. Progetto di coltivazione mineraria con recupero ambientale e sistemazione definitiva area in località Toppino del comune di Alba (CN):

Referente: F. Bione

Agenzia Interregionale per il fiume Po

Ufficio Operativo di Alba

Piazza Medford 1, 12051 Alba (CN)

Protocollo Num. 2025/0081375 del 17/09/2025 09:50:23.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da LUCA FERNANZI ai sensi degli art. 20-23ter del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
PEC: protocollo@cert.agenziaipo.it

www.agenziaipo.it

- 1) non dovranno essere superate le profondità di scavo individuate nel suddetto progetto;
 - 2) il progetto esecutivo delle opere in argomento dovrà essere trasmesso all'Ufficio Operativo di Alba per la sua preventiva autorizzazione, riservandosi quest'Agenzia di esprimere eventuali successive prescrizioni e/o condizioni sullo stesso;
 - 3) gli eventuali sondaggi con piezometri ricadenti nella fascia di rispetto del corpo arginale dovranno essere preventivamente autorizzati;
 - 4) durante l'esecuzione dei lavori in parola, dovranno essere attuati tutti i provvedimenti che all'atto esecutivo l'Ufficio Operativo di Alba riterrà eventualmente necessari nei riguardi della salvaguardia del buon regime idraulico, delle opere idrauliche e delle proprietà demaniali; resta inteso che in fascia A e B del fiume Tanaro non è autorizzato il posizionamento di strutture (uffici, bagni, spogliatoi, etc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che in caso di eventuali incrementi del livello idrometrico potrebbero costituire materiale flottante e potenzialmente pericoloso;
 - 5) gli accumuli temporanei del materiale estratto dovranno essere organizzati in modo tale da non indirizzare, in caso di piena, le acque del fiume verso opere idrauliche e/o infrastrutture civili;
 - 6) gli eventuali materiali di risulta provenienti dalle lavorazioni e quelli estranei eventualmente rimossi dovranno essere idoneamente smaltiti in base alla normativa vigente, evitando in ogni caso accumuli permanenti;
 - 7) per la sistemazione finale del sito di cava si dovrà procedere con idonea sistemazione superficiale con riporto di terreno vegetale precedentemente scoticato per uno spessore di almeno 30 cm e idoneo inerbimento per contrastare i possibili fenomeni erosivi superficiali, così come previsto dal piano di recupero ambientale di cui al progetto presentato; in fase di livellamento andranno garantite idonee pendenze per consentire il corretto smaltimento delle acque di scorrimento superficiali;
 - 8) si chiede di collocare le siepi di cui all'elaborato denominato Planimetria di recupero ambientale e morfologico – Lotto A oltre il limite dei 4 mt dalla rampa di scavalco arginale;
 - 9) per qualsiasi esigenza idraulica, nonché nel caso in cui dovessero verificarsi, nel medio-lungo termine, significative variazioni plano-altimetriche del corso d'acqua in argomento, tali da comportare modifiche sostanziali dell'assetto idraulico dello stesso, il piano di coltivazione dovrà essere adattato alle nuove condizioni, senza che il Richiedente possa pretendere indennizzi e/o compensi di qualunque genere;
 - 10) qualora nell'ambito della dinamica evolutiva del fiume Tanaro a medio e lungo termine, si dovessero verificare arretramenti di sponda o modificazioni nelle quote di imposta dell'area di cava a recupero ultimato che non consentissero il rispetto della configurazione prevista dal progetto, rimane l'onere in capo al Proponente di predisporre idonei interventi di contrasto o ripristino, anche su richiesta fatta per le vie brevi dalla scrivente Agenzia (Autorità Idraulica), previo rilascio di nulla osta idraulico;
 - 11) relativamente al recupero ambientale e riuso del sito dovrà essere sempre garantita la corretta manutenzione del sito, in particolare dopo ogni evento di morbida e/o piena del fiume Tanaro, rimuovendo eventuale materiale flottante intercettato dalla vegetazione e ripristinando eventuali solchi erosivi che dovessero essersi verificati, in particolare a ridosso del rilevato arginale a difesa della città di Alba, provvedendo all'occorrenza agli eventuali ripristini dei danni subiti;
 - 12) trasmettere all'ufficio Operativo di Alba per conoscenza l'attività di monitoraggio prevista dal PRAE;
- B. Scavalco arginale:
- 13) considerato che la concessione viene richiesta per il transito di autocarri di servizio all'attività estrattiva, per un periodo presunto di anni 12 (pag. 49 Relazione Tecnica datata Maggio 2023) e che tale transito con mezzi pesanti potrebbe compromettere nel tempo la stabilità della rampa arginale così come il corpo arginale con potenziale diminuzione di funzionalità del rilevato stesso, prima del rilascio della concessione, dovrà pervenire a questa Agenzia adeguata planimetria di rilievo del tratto di rampa e di rilevato arginale, da geo-referenziarsi ad idonei caposaldi correlati con la rete geodetica nazionale dell'IGM e di cui occorrerà fornire le relative monografie, con restituzione di idonee sezioni trasversali del rilevato arginale oggetto di transito, da estendersi per un tratto di mt

50 a monte e a valle del tratto oggetto di richiesta, nonché di profilo longitudinale. Le sezioni, che dovranno essere materializzate in sito, a ridosso del ciglio superiore arginale, con apposizione di centrini metallici di dimensioni massime di mt 0,20 x 0,20 che porteranno incisi sulla base il numero della sezione, infissi nel terreno con profondità massima di mt 0,50 dovranno essere idoneamente quotate ed estese alla fascia di rispetto dei mt 10 dal piede arginale sia lato campagna che lato golena. Tale rilievo, che dovrà essere validato da questa Agenzia, costituirà la constatazione dello stato di fatto del rilevato arginale. Tale rilievo dovrà essere rappresentato e validato dalla scrivente Agenzia ogni qualvolta venga ritenuto opportuno, a semplice richiesta di AIPO e **in ogni caso con cadenza semestrale**, al fine di verificare tempestivamente eventuali abbassamenti in quota, scoscendimenti o bassure che possano inficiare la tenuta dell'argine stesso. Allo stesso modo il transito dovrà essere immediatamente sospeso al verificarsi di eventuali ormaie, connesse al transito stesso e potrà essere ripreso solo dopo il ripristino della sede stradale;

- 14) sul tratto di rampa e sommità arginale, prima del transito, dovrà essere steso idoneo strato di misto frantumato stabilizzato di cava certificato, di spessore minimo di 15 cm, idoneamente compattato, avente la specifica funzione di protezione del sottostante fondo, di cui dovrà essere preventivamente trasmessa la relativa certificazione. Tale strato dovrà essere adeguatamente ripristinato al bisogno. Allo stesso modo, dovrà essere garantito nel tempo il mantenimento del rimanente tratto asfaltato presente al piede del rilevato lato campagna provvedendo periodicamente ai necessari controlli ed eventuali interventi di ripristino per eventuali danneggiamenti connessi al transito degli automezzi;
- 15) tutti i necessari lavori di ripristino e sistemazione delle problematiche che dovessero essere state rilevate, restano a totale carico del Richiedente che dovrà farsi carico del mantenimento nel tempo dello stato di fatto dell'argine rilevato. A tal fine le scarpate delle rampe e arginali e le relative banchine sommitali dovranno essere periodicamente sfalciate/decespugliate con trinciatura del materiale grossolano sul posto e/o eventuale smaltimento a discarica su richiesta della scrivente Agenzia anche per le vie brevi, con cadenza almeno semestrale e comunque ogni qualvolta il manto erboso/cespuglioso sia superiore a mt 0,30. Le prescrizioni tecniche per gli interventi di ripristino saranno impartite da questa Agenzia AIPO. A garanzia del corretto adempimento della presente prescrizione, si richiede la costituzione di un deposito cauzionale pari a € 36.370,15 IVA inclusa, calcolato sulla base delle lavorazioni presunte, necessarie all'esecuzione di interventi di ripristino del tratto di rilevato arginale oggetto di concessione, in caso di inadempienza da parte della ditta concessionaria, che potrà essere versato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa. La garanzia fideiussoria dovrà essere stipulata conformemente a quanto disposto dall'art. 117 del Dlgs 36/2023 e s.m.i., in particolare per quanto attiene alla escussione della polizza stessa per la quale si procederà, in caso di inadempienza della concessionaria ai lavori di ripristino sopra richiamati. Quest'Agenzia si riserva la facoltà di richiedere all'atto del rinnovo della concessione stessa, l'eventuale adeguamento del relativo importo garantito, qualora dovessero riscontrarsi aumenti significativi nei prezzi regionali presi a base di riferimento per le lavorazioni di ripristino da effettuarsi. Tale cauzione verrà svincolata al termine della concessione a seguito dell'accertamento con verifica positiva, delle condizioni della sommità del rilevato arginale; copia della fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà essere trasmessa alla scrivente Agenzia;
- 16) il concessionario dovrà inoltre provvedere a trasmettere alla scrivente Agenzia idonea polizza di responsabilità civile verso terzi, con massimali di garanzia previsti dalla normativa vigente;
- 17) il tratto di pista di servizio in sommità arginale oggetto di transito autorizzato sarà esclusivamente quello indicato nella cartografia allegata alla richiesta trasmessa dal Settore Tecnico Regionale Cuneo e che, anche se non materialmente allegata, fa parte integrante del presente nulla osta;
- 18) particolare cura dovrà essere prestata per la pulizia delle gomme dei mezzi prima dell'innesto sulla rampa di salita sul rilevato arginale al fine di evitare il deposito sulla sommità arginale stessa di materiale terroso/ghiaioso/limoso, provvedendo alla immediata rimozione e pulizia delle superfici. Particolare cura dovrà essere posta nella pulizia del tratto asfaltato posto al piede del rilevato lato campagna, provvedendo alle necessarie operazioni meccaniche di pulizia mediante spazzolatrici;
- 19) è fatto divieto assoluto di transito sulle banchine laterali e pertanto il transito stesso è consentito a senso unico alternato. Dovrà essere posizionata idonea cartellonistica di segnalazione di transito

Referente: F. Bione

Agenzia Interregionale per il fiume Po

Ufficio Operativo di Alba

Piazza Medford 1, 12051 Alba (CN)

Protocollo Num. 2025/0081375 del 17/09/2025 09:50:23.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da LUCA FRANZI ai sensi degli art. 20-23ter del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

PEC: protocollo@cert.agenziaipo.it

www.agenziaipo.it

automezzi in corrispondenza di entrambi i punti di accesso al rilevato;

- 20) considerato che sul tratto arginale in concessione risulta viene comunque espletata l'ordinaria attività di vigilanza da parte del personale tecnico AIPo, si dovrà tener conto e prestare la massima attenzione per l'eventuale presenza sul tratto stesso di altri veicoli, anche in controsenso e si dovrà agevolare il passaggio degli stessi, provvedendo all'occorrenza all'utilizzo di eventuali movieri, ferma restando la responsabilità per ogni eventuale danno/incidente dovesse verificarsi, rimanendo la stessa direttamente in capo al concessionario con manleva della scrivente Agenzia;
- 21) il rilascio della concessione non deve pregiudicare gli eventuali diritti di terzi, già autorizzati con regolare concessione, al transito in sommità arginale sul medesimo tratto. **A tal fine si invita la Regione a voler comunicare ad eventuali concessionari già autorizzati al transito sui medesimi tratti, il rilascio della concessione e la presenza sui tratti in questione di autoveicoli, invitandoli a prestare la massima attenzione;**
- 22) l'utilizzo è accordato nello stato di fatto in cui si trova il tratto di pista arginale in quanto trattasi di tratto intercluso al libero transito;
- 23) **nessuna modifica potrà essere apportata ad arginature, sponde e pertinenze idrauliche senza il consenso dello scrivente ufficio;**
- 24) tenuto conto, come citato in premessa, che il tratto oggetto di transito risulta privo di protezioni laterali e di ogni altra segnaletica stradale, il transito verrà effettuato a esclusivo rischio della ditta concessionaria, cui rimane addossata ogni responsabilità per eventuali danni a terzi o a cose di terzi o proprie che potessero derivare dall'esercizio della concessione;
- 25) **particolare attenzione dovrà essere prestata per le velocità di transito degli automezzi sulle rampe e sulla sommità arginale, che non dovrà superare i 10 km/h;**
- 26) è assolutamente vietata l'occupazione di aree poste al di fuori della sommità arginale con manufatti, mezzi o quant'altro, ancorché provvisori, se non espressamente autorizzati;
- 27) questa Agenzia resta manlevata da ogni ricorso o pretesa derivante dal transito autorizzato che viene effettuato sotto la diretta responsabilità civile e penale della stessa ditta concessionaria, riservandosi inoltre l'AIPo la facoltà di rivalersi sulla stessa, in caso di eventuali danneggiamenti alla sommità arginale che dovesse essere riscontrata in seguito al transito autorizzato;
- 28) viene quindi ritenuta indenne e sollevata l'Agenzia scrivente e i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa derivante dal transito effettuato in forza della concessione rilasciata, essendo la ditta concessionaria ritenuta unico soggetto responsabile amministrativamente, civilmente, penalmente, per ogni danno, incidente, lesione e/o limitazione di diritti precostituiti che possa derivare a persone o a cose per il transito autorizzato, ribadendo quindi che questa Agenzia resta totalmente manlevata da ogni richiesta di indennizzo danni di qualunque natura;
- 29) **il presente Nulla Osta idraulico ha una validità di 1 anno, decorrenti dalla data del relativo rilascio, rinnovabile annualmente secondo le disposizioni del Settore Tecnico Regionale;**
- 30) **si rammenta che prima del rilascio della concessione dovrà pervenire il rilievo del tratto di rilevato arginale, come indicato al punto 13, al fini delle verifiche di competenza;**

AL VERIFICARSI DI EVENTI DI PIENA NESSUN MEZZO DEL CONCESSIONARIO POTRA' TRANSITARE SULL'ARGINE

Con l'accettazione del disciplinare il concessionario si impegna al pagamento dei canoni demaniali che verranno fissati dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo, anche eventualmente *"per concorso nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione"* e all'esecuzione sulla sommità arginale e sulle scarpate laterali del tratto di rilevato oggetto di transito sia della manutenzione ordinaria (es: ricarica di pietrisco sulla strada in sommità, sfalci, colmature di bassure, colmatura delle ormaie etc.) sia, in caso di danneggiamenti, delle relative opere di manutenzione straordinaria, rappresentando che, in caso di inottemperanza, AIPo provvederà direttamente al ripristino, con addebito delle spese al concessionario.

L'atto di concessione e l'annessa autorizzazione idraulica dell'AIPo dovranno essere inviati, da parte di Codesto Settore Tecnico Regionale, oltre che all'ufficio scrivente:

- **al Comune di Alba (CN) per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza;**
- **agli organi di polizia (Carabinieri Forestale) per le verifiche e gli accertamenti di cui al R.D. 2669/1937**

Regione: T. Bione

Agenzia Interregionale per il fiume Po

Ufficio Operativo di Alba

Piazza Mecford 1, 12051 Alba (CN)

Protocollo Num. 2025/0081375 del 17/09/2025 09:50:23.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da EUCALFRANZI ai sensi degli art. 20-23ter del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

www.agenziaipo.it
PFC: protocollo@cert.agenziaipo.it

art.15 e del R.D. 1775/1933 art.220.

C. Guado sul Fiume Tanaro:

- 32) diversamente da quanto riportato nell'elaborato ALLEGATO 1 alla RELAZIONE INTEGRATIVA n. 3 SMANTELLAMENTO PONTILE ESISTENTE E OPERE CONNESSE E RELATIVO RIPRISTINO DEI LUOGHI, *("lasciando comunque su ogni lato almeno due montanti. Le parti che rimangono sospese verranno messe in sicurezza mediante fissaggio con saldatura.")*, tutte le opere esistenti sulla sponda sinistra del Fiume Tanaro (vecchio pontile costituito da struttura in ferro, struttura in calcestruzzo di contenimento del rilevato, eventuali trovanti, ecc.) dovranno essere completamente demolite e rimosse secondo la normativa vigente, con contestuale ripristino dello stato dei luoghi;
- 33) per la realizzazione dell'opera provvisoria in alveo (savanella a monte per la deviazione dell'acqua dalla zona di lavoro per la fase di smantellamento del pontile esistente) prima dell'inizio lavori, dovrà essere trasmesso idoneo elaborato grafico idoneamente quotato dal quale si evincano l'ubicazione, lo sviluppo (pianta, sezione e prospetto), i volumi coinvolti, e comunicare con largo anticipo all'Ufficio Operativo AIPO di Alba per iscritto, anche a mezzo posta elettronica certificata, le date di inizio e fine lavori rispetto a quanto già comunicato, al fine di poter provvedere agli eventuali accertamenti del caso;
- 34) per la realizzazione dell'opera provvisoria in alveo (savanella a monte per la deviazione dell'acqua dalla zona di lavoro per la fase di smantellamento del pontile esistente) il materiale utilizzato, reperito in alveo e/o con impiego di materiale proveniente da cave esterne, dovrà avere i prescritti requisiti di compatibilità ambientale previsti dalla normativa vigente, e granulometria tale che lo stesso possa essere facilmente rimosso ad opera della corrente idrica in occasione dei possibili eventi di morbida e/o piena, senza determinare ostacolo al deflusso delle acque e/o indirizzare la corrente in battuta diretta sulle sponde opposte al fine di evitare il possibile innesco di fenomeni di erosione localizzata. A fine lavori le stesse dovranno essere completamente rimosse con ripristino del preesistente stato dei luoghi, salvo quanto diversamente autorizzato con il presente atto;
- 35) le discese in alveo dovranno avvenire mediante la realizzazione di semplici rampe e non potranno essere effettuati scavi sulle sponde ma semplici regolarizzazioni delle stesse, con apporto di eventuale materiale da cave esterne, qualora necessario, senza l'impiego di massi di cava e blocchi in cls, avente i prescritti requisiti di compatibilità ambientale previsti dalla normativa vigente, che dovrà essere immediatamente rimosso ad intervento ultimato con ripristino dello stato dei luoghi;
- 36) è autorizzato l'eventuale taglio di vegetazione in alveo e sulle sponde, limitatamente alle sole aree necessarie alla realizzazione del guado;
- 37) il guado dovrà essere realizzato, così come previsto in progetto, con materiale sciolto di tipo incoerente avente granulometria tale che possa essere facilmente rimosso ad opera della corrente idrica in occasione dei possibili eventi di morbida e/o piena del corso (senza impiego di massi di cava e/o blocchi di cls), senza determinarne ostacolo al deflusso del corso d'acqua stesso e/o indirizzare la corrente sulle opposte sponde e dovrà essere idoneamente dimensionato a tale scopo; è assolutamente vietato asportare materiale litoide dall'alveo senza la prescritta autorizzazione;
- 38) considerato che il guado è percorribile per un periodo di circa 6/7 mesi l'anno, corrispondente ai mesi di magra del fiume da metà giugno a metà ottobre e ai mesi da dicembre a febbraio (Relazione Tecnica datata Maggio 2023), si chiede di provvedere alla sua completa dismissione nei mesi di non utilizzo ed in particolare nei mesi autunnali e primaverili interessati da probabili eventi di piena del fiume Tanaro, avendo cura di collocare le tubazioni del guado al di fuori delle fasce A e B del PAI;
- 39) le aperture dei forni presenti lungo il guado dovranno essere mantenute sgombrare dai materiali trasportati dalle acque, in modo da garantire un'adeguata continuità idraulica tra le zone di monte e di valle dello stesso;
- 40) per la realizzazione del guado in progetto, si ricorda che dovrà essere preventivamente sentito il competente Settore Tutela Flora e Fauna della Provincia di Alessandria, per le eventuali prescrizioni di propria competenza e che ai sensi della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e ss.mm.ii, per tutte le lavorazioni in alveo che comportano la messa in secca di un tratto del corso d'acqua, al fine di consentire il recupero della fauna ittica, la Ditta esecutrice dei lavori è tenuta ad acquisire la

Referente: F. Giove

Agenzia Interregionale per il fiume Po

Ufficio Operativo di Alba

Piazza Modford 1, 12051 Alba (CN)

Protocollo Num. 2025/0081375 del 17/09/2025 09:50:23.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da ROSA FRANZI ai sensi degli art. 20-23ter del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

P.C. protocollo@cert.agenziaipo.it

- prescritta autorizzazione da parte della Provincia di Alessandria – Servizio Tutela della Flora e Fauna
- 41) si dovrà provvedere, per tutta la durata della concessione, alla manutenzione di n.8 tubazioni in calcestruzzo diametro interno ml 1,50 e una tubazione in acciaio ondulato a piastre del diametro interno di ml 2,00, rimuovendo l'eventuale materiale litoide e/o fluitato depositatosi al loro interno o a ridosso, che potrà essere movimentato in alveo e depositato all'interno dello stesso nelle immediate vicinanze a tombamento di buche e/o bassure e/o erosioni di sponda e/o movimentato immediatamente a valle in punti che ne consentano la relativa presa in carico da parte della corrente idrica senza determinarne ostacolo al deflusso del corso d'acqua stesso e/o indirizzare la corrente sulle opposte sponde, in particolar modo prima dei periodi autunnali e primaverili, interessati da possibili eventi di morbida e/o piena del corso d'acqua. Gli eventuali materiali di risulta accumulatosi a ridosso del guado dovranno essere idoneamente smaltiti in base alla vigente normativa in materia.

Al verificarsi della necessità di cui punto 41), il Proponente dovrà provvedere a quanto indicato ai punti 42-43-44-45-46 seguenti:

- 42) dovrà provvedere a darne preventiva comunicazione alla scrivente Agenzia, alla Regione Piemonte ed al Gruppo Carabinieri Forestale in indirizzo, con congruo anticipo comunicando la data presunta di intervento, la relativa durata, i mezzi che scenderanno in alveo, allegando idonea documentazione fotografica con localizzazione planimetrica dei relativi punti di ripresa;
- 43) dovrà preventivamente contattare il competente Settore Tutela Flora e Fauna della Provincia di Alessandria, per le eventuali prescrizioni di propria competenza;
- 44) dovrà dare conferma all'AIPO dell'inizio intervento nella stessa giornata di avvio dello stesso;
- 45) dovrà provvedere a comunicare, allo stesso modo, la data di fine intervento allegando idonea documentazione fotografica rappresentante lo stato dei luoghi a ridosso delle aree di intervento, con localizzazione planimetrica dei relativi punti di ripresa;
- 46) in caso di eventuale necessità di procedere con l'asportazione del materiale litoide depositatosi, qualora non dovesse trovare utile collocazione in alveo, dovrà provvedere a richiedere presso la Regione Piemonte il rilascio della preventiva concessione;
- 47) al verificarsi dell'eventuale parziale o completa asportazione dell'opera, in occasione di eventuali fenomeni di morbida e/o piena del corso d'acqua, la Ditta, qualora lo stato dei luoghi sia tale da consentirne il ripristino, alle stesse condizioni riportate in progetto, potrà dietro preventiva comunicazione allo scrivente Ufficio, provvedere al rifacimento della stessa, rispettando appieno le specifiche di progetto e l'osservanza delle prescrizioni imposte nel presente N.O. idraulico. Nella comunicazione dovrà essere richiamata l'autorizzazione idraulica rilasciata ed espressamente riportato che "lo stato dei luoghi è tale da consentire il ripristino delle opere provvisorie in alveo nel pieno rispetto di quanto riportato nel progetto presentato, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni imposte nella relativa autorizzazione idraulica, a suo tempo rilasciata". Tale comunicazione dovrà essere inoltrata anche alla Regione Piemonte ed al Gruppo Carabinieri Forestale in indirizzo. Dovranno allo stesso modo essere comunicate le relative date di inizio e fine intervento. A lavori ultimati dovrà inoltre essere trasmessa idonea dichiarazione del Richiedente, da rendersi ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale si attesti che "l'intervento di ripristino è stato realizzato conformemente al progetto a suo tempo autorizzato ed in ottemperanza alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione idraulica rilasciata da quest'Agenzia", allegando idonei elaborati grafici "as-built" a firma di tecnico abilitato, idoneamente quotati e georeferenziati agli stessi caposaldi utilizzati in fase di progetto, di cui occorrerà fornire le relative monografie (identificativo, coordinate, quote, documentazione fotografica), idonea documentazione fotografica con localizzazione planimetrica dei relativi punti di ripresa. Diversamente dovrà procedere a richiedere una nuova autorizzazione;
- 48) durante la realizzazione degli interventi dovrà porre la massima attenzione, evitando di arrecare qualsiasi danno ai rilevati arginali, alle sponde, ai relativi cigli superiori, alle opere di difesa idraulica presenti, con obbligo in capo al Richiedente di provvedere ai necessari ripristini, anche su richiesta

Selezionata: E. Giarin

Agenzia Interregionale per il fiume Po

Ufficio Operativo di Alba

Piazza Medford 1, 12051 Alba (CN)

Protocollo Num. 2025/0081375 del 17/09/2025 09:50:23.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da EUGENIA ANZI ai sensi degli art. 20-23ter del D.Lgs. 82/2005 c.s.m.i.

PEC: protocollo@cert.agenziaipo.it

- fatta per le vie brevi dall'Autorità Idraulica competente;
- 49) non potrà depositare i materiali di risulta provenienti dalle lavorazioni i in alveo e/o sulle sponde e/o nelle aree limitrofe, ma procedere allo smaltimento in base alle vigenti norme in materia, al di fuori dalle fasce A e B del PAI;
- 50) in generale è fatto divieto assoluto di formare accessi definitivi all'alveo, asportare e trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi, con obbligo di ripristinare le pertinenze demaniali eventualmente interessate, salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
- 51) per la corretta gestione delle modalità di utilizzo del guado dovranno essere posizionate idonee aste idrometriche nella zona di monte, al fine di consentire il continuo monitoraggio dei livelli e dovrà essere munito di idonea segnaletica di sicurezza;
- 52) si chiede che tale attraversamento venga correttamente segnalato tramite cartelli monitori di pericolo e che venga opportunamente governato/utilizzato (nell'ambito del più ampio Piano di Emergenza Comunale), interdicendone adeguatamente l'accesso, con transennatura o, meglio, mediante sbarra metallica per lato munita di lucchetto, in caso di allerta meteo che faccia presagire l'innalzamento dei livelli fluviali;
- 53) la presenza del guado dovrà essere evidenziata con opportuna segnaletica indicandone il carattere di temporaneità e dovrà esserne vietato il transito durante le ore notturne oltre ai periodi di non utilizzo. Il controllo dovrà essere a carico del Proponente. Inoltre, dovrà essere comunicato il nominativo ed il recapito telefonico del responsabile alla predetta sorveglianza;
- 54) prima dell'inizio lavori dovrà essere integrato il piano di gestione per l'utilizzo del guado, con individuazione cartografica di tutti i necessari apprestamenti e misure che verranno adottate per evitare l'accesso e l'utilizzo dello stesso da parte di persone e mezzi non autorizzati, le necessarie misure da attuare per consentirne l'utilizzo alle sole persone autorizzate in sicurezza, che ne impediscano l'accesso durante i periodi di non utilizzo (non lavorativi feriali e festivi) e soprattutto in caso di possibili eventi di morbida e/o piena del fiume Tanaro, ed ogni qual volta dovessero determinarsi e/o prevedersi condizioni idrauliche critiche tali da non garantirne il transito in sicurezza. Dovranno essere individuate sulla base di idonee considerazioni idrauliche di preavviso di piena le relative misure di protezione civile da mettere in atto per la tutela della pubblica e privata incolumità. Si anticipa fin d'ora che tale piano di gestione dovrà poi essere trasmesso al Comune di Alba per quanto di rispettiva competenza per consentire l'eventuale adeguamento del proprio Piano di Protezione Civile comunale;
- 55) si chiede alla Regione Piemonte Settore Tecnico Cuneo di provvedere ad aggiornare la Concessione Demaniale rilasciata con D.D. 3754 del 5/12/2022 – Rep 3660 del 30/12/2022, nell'ambito della quale questa Agenzia era stata coinvolta, e di trasmetterne copia alla scrivente;

In merito alla cantierizzazione/sicurezza, di cui agli interventi dei punti A), B) e C):

- 56) dovranno essere adottare tutte le necessarie misure per la sicurezza dei lavoratori operanti nel cantiere, in relazione al possibile pericolo in caso di innalzamento dei livelli idrici in alveo, provvedendo al relativo monitoraggio dei livelli del corso d'acqua ed alle necessarie misure di protezione civile che dovessero rendersi necessarie. In corrispondenza del cantiere, dovranno essere posti in sito regolari cartelli che pongano avviso di pericolo in caso di innalzamento delle acque, disponendo eventuali allarmi sonori. Si dovrà prestare la massima attenzione, in generale, ai relativi livelli di allerta riportati nei bollettini di allerta meteo-idrologica e a quelli di previsione delle piene emessi dal Centro Funzionale della Regione Piemonte consultabili al link: <http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/elenco-bollettini>, cliccando sui relativi bollettini di interesse; l'evoluzione della situazione in tempo reale potrà essere direttamente visualizzata sui siti dedicati della Regione Piemonte, collegandosi al seguente link: <https://www.meteo3r.it/app/public/>, cliccando su "misure", nonché anche ai livelli di allerta della Regione Liguria, consultabili al link: <https://allertaliguria.regione.liguria.it/>, adottando all'occorrenza tutte le misure di sicurezza che dovessero rendersi necessarie. Il cantiere dovrà essere sgomberato da personale e mezzi prima che i

Referente: F. Sione

Agenzia Interregionale per il fiume Po

Ufficio Operativo di Alba

Piazza Medford 1, 12051 Alba (CN)

Protocollo Num. 2025/0081375 del 17/09/2025 09:50:23.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da FIDUCIA FRANZI ai sensi degli art. 20-23ter del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
P.I. protocollo@cert.agenziaipo.it

www.agenziaipo.it

livelli idrici del corso d'acqua raggiungano valori incompatibili per la sicurezza, l'accesso al cantiere dovrà essere interdetto a chiunque, sotto la vigilanza e cura del Richiedente, tenendo in debito conto il possibile coinvolgimento delle relative aree golenali potenzialmente interessate da fenomeni esondativi. Non potranno essere localizzate nelle aree golenali (fasce A e B del PAI), aree baraccamenti (spogliatoi, bagni, etc.), aree di deposito materiali. Le stesse dovranno essere tutte mantenute all'esterno del limite della fascia B del PAI (ossia all'esterno dell'area esondabile). Rimane, in ogni caso, a carico del Richiedente ogni responsabilità del controllo del traffico veicolare/pedonale e delle operazioni lavorative in cantiere nonché del monitoraggio del corso d'acqua per tutta la durata dei lavori, rimanendo in capo allo stesso ogni responsabilità in merito.

Ulteriori specificazioni finali generali valevoli per tutti gli interventi punti A), B) e C):

- 57) il presente nulla osta si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, e non esime il richiedente dall'acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie, salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale della ditta concessionaria e con l'obbligo, da parte della stessa, di tenere sollevata ed indenne l'Agenzia scrivente da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione;
- 58) il presente nulla osta potrà essere revocato in qualsiasi momento, a insindacabile giudizio dello scrivente Ufficio, qualora ragioni di superiore interesse pubblico o idraulico ne motivassero la necessità, rinunciando fin d'ora la ditta concessionaria a pretendere qualunque indennizzo, sia per la sospensione del transito, sia per la revoca della concessione stessa;
- 59) ogni modifica al progetto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzata da questa Agenzia; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta richiedente;
- 60) la Ditta richiedente dovrà comunicare all'Ufficio Operativo AIPO di Alba per iscritto, anche a mezzo posta elettronica certificata, le date di inizio e fine lavori. A lavori ultimati dovrà essere trasmessa idonea dichiarazione congiunta asseverata del Direttore dei Lavori e del Proponente, nella quale si attesti che "l'intervento è stato realizzato conformemente al progetto presentato ed in ottemperanza alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione idraulica rilasciata da quest'Agenzia". La documentazione trasmessa dovrà essere altresì completata con l'invio del "Certificato di regolare esecuzione/collaudato" dell'intervento di che trattasi, allegando idonea documentazione AS BUILT (planimetria di rilievo, profili e sezioni idoneamente quotate degli interventi realizzati), nonché idonea documentazione fotografica;
- 61) l'accesso ed uso del cantiere dovrà avvenire sotto la sorveglianza continua della Ditta richiedente;
- 62) a lavori ultimati, la Ditta richiedente dovrà provvedere a sua cura e spese alla rimozione del cantiere ed al ripristino dello stato dei luoghi, salvo quanto diversamente autorizzato con il presente atto;
- 63) l'autorizzazione stessa si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono alla scrivente Agenzia, e salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Richiedente e con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevata ed indenne l'AIPO ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
- 64) per quanto non previsto nel presente parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica, avvertendo che la presente autorizzazione non vincola ad alcuna servitù l'Amministrazione concedente nei riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile;
- 65) ogni modifica al progetto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzata da questa Agenzia; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice

Referente: F. Gioiè

Agenzia Interregionale per il fiume Po

Ufficio Operativo di Alba

Piazza Medford 1, 12051 Alba (CN)

Protocollo Num. 2025/0081375 del 17/09/2025 09:50:23.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da EUGENIO FRANZI ai sensi degli art. 20-23ter del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

PEC: protocollo@nert.agenziano.it

atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta richiedente. Resta inteso che qualora, nel corso dell'iter autorizzativo dovesse emergere la necessità di prevedere modifiche alle opere sino ad ora progettate ed agli atti di questa Agenzia, o di integrare ulteriormente le stesse con opere accessorie, queste dovranno essere oggetto di specifico nuovo parere da parte di AIPo;

- 66) sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche;
- 67) la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Richiedente agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, il Richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPo; in caso di inadempienza, la scrivente Agenzia provvederà in danno del Richiedente;
- 68) la scrivente Autorità Idraulica si riserva, altresì, la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate nel caso intervengano variazioni alle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua medesimo;
- 69) la scrivente Autorità Idraulica si riserva, altresì, la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate per ogni eventuale successiva esigenza connessa alla necessità di realizzare opere di manutenzione e/o difesa idraulica in alveo e/o sulle sponde e relative pertinenze idrauliche e nelle latitanti aree golenali (adeguamento e/o nuova realizzazione di arginature/opere di contenimento dei livelli idrici di piena, etc.), e/o ad eventuali modifiche che dovessero intervenire nella vigente pianificazione di Bacino;
- 70) l'AIPo si riserva, infine, di ordinare direttamente al Richiedente qualsiasi successivo intervento si ritenga necessario per la corretta esecuzione dei lavori e/o ripristino dello stato dei luoghi, a giudizio insindacabile dell'Agenzia stessa, per quanto di propria competenza;
- 71) viene quindi ritenuta indenne e sollevata l'Agenzia scrivente, e i suoi funzionari, da ogni ricorso o pretesa derivante dalla presente autorizzazione idraulica in forza della concessione rilasciata, essendo il Richiedente ritenuto unico soggetto responsabile amministrativamente, civilmente, penalmente, per ogni danno, incidente, lesione e/o limitazione di diritti precostituiti che possa derivare a persone o a cose per l'intervento autorizzato, ribadendo quindi che questa Agenzia resta totalmente manlevata da ogni richiesta di indennizzo danni di qualunque natura;
- 72) i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e in modo da non ledere i diritti altrui; il Richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare all'AIPo o ad altri, per causa dei lavori effettuati ed è tenuto ad eseguire a sua cura e spese, sotto comminatoria di esecuzione in danno, tutti i lavori di ripristino che si rendano comunque necessari a giudizio dell'AIPo in dipendenza dei lavori autorizzati; il Richiedente tiene in ogni caso sollevata ed indenne l'AIPo, la Regione Piemonte ed i loro funzionari da qualunque richiesta o pretesa di chi si ritenga danneggiato;
- 73) **il presente Nulla Osta idraulico ha una validità di 5 anni al fini del rilascio della relativa concessione, decorrenti dalla data del relativo rilascio, a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni significative dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia d'intervento. Al verificarsi di tale evenienza, lo stesso N.O. è da ritenersi decaduto ed occorrerà procedere alla richiesta di una nuova autorizzazione idraulica. Lo stesso Nulla Osta idraulico continuerà a valere per tutta la durata della relativa autorizzazione alla coltivazione della cava che verrà assegnata, incluse le eventuali proroghe concesse dalla competente Autorità.**

Si rimane in attesa della trasmissione da parte di codesta spett. le Amministrazione del relativo provvedimento autorizzativo che sarà rilasciato.

Si rammenta che:

Referente: F. Sironi

Agenzia Interregionale per il fiume Po

Ufficio Operativo di Alba

Piazza Medford 1, 12051 Alba (CN)

Protocollo Num. 2025/0081375 del 17/09/2025 09:50:23.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da ENEA-FRANZI ai sensi degli art. 20-23ter del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

PEC: protocollo@cert.agenziaipo.it

www.agenziaipo.it

- al verificarsi di eventuali piene del corso d'acqua, nulla potrà essere richiesto alla scrivente Agenzia in termini di indennizzo per i danni subiti dal richiedente, causati dagli eventuali fenomeni esondativi ed erosivi, neanche per effetto di opere realizzate per la difesa idraulica;
- l'area di intervento posta in fascia A e B del fiume Tanaro ricade all'interno della perimetrazione delle aree allagabili con probabilità di alluvioni media del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico padano, approvato con D.P.C.M. del 27/10/2016, e successivo aggiornamento, approvato con D.P.C.M. del 01/12/2022. Di tale condizione occorrerà tenere conto in occasione dei possibili eventi di morbida e/o piena, ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità, adottando per tempo tutte le necessarie azioni di prevenzione e salvaguardia in accordo col sistema di Protezione Civile del Comune di Alba (CN).

Il presente nulla osta, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale.

Il presente parere non sostituisce eventuali altre autorizzazioni previste dalle normative vigenti il cui rilascio dovrà essere richiesto agli Enti preposti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge presso il Tribunale delle Acque ai sensi dell'art. 140, 141 e 143 come previsto dal T.U. 1775/1933.

Il Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale
Ing. Luca Franzi
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)

Referente: F. Basso

Agenzia Interregionale per il fiume Po

Ufficio Operativo di Alba

Piazza Medford 1, 12051 Alba (CN)

Protocollo Num. 2025/0081375 del 17/09/2025 09:50:23.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da LUCA FRANZI ai sensi degli art. 20-23ter del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

PEC: protocollo@cert.agenziaip.it

Prot. n.(*) _____

Alba, (*) _____

(*riportata nel metadati DoQui e nella relativa nota PEC di trasmissione)

Class. Doqui: A, 6.10.20/891-2023A

Alla Provincia di Cuneo
Settore Presidio del Territorio
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
Corso Nizza, 21 – 12100 Cuneo
PEC: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

Oggetto: 891/2023A – D.lgs. 152/06 s.m.i.; L.R. 13/2023 (L.R. 40/98 e s.m.i.) – Progetto di coltivazione mineraria con recupero ambientale e sistemazione definitiva area in località Toppino - compresa nella scheda progetto A2 del masterplan- per la valorizzazione della fascia fluviale del fiume Tanaro, approvato dal Comune di Alba - Convocazione 2^a riunione della Conferenza di Servizi istruttoria 23 maggio 2024

Proponente: Stroppiana S.p.A.

In riferimento all'oggetto, vista la comunicazione pervenuta dalla Provincia di Cuneo, Settore Presidio del Territorio – Ufficio Valutazione Impatto Ambientale in data 07/05/2024 prot. n. 38099 (acquisita al prot. AIPO al n. 12793 del 07/05/2024), con la quale viene convoca per il giorno 23 maggio la 2^a riunione della Conferenza di Servizi istruttoria di cui all'art. 14, comma 1, legge 241/90 e s.m.i. e trasmesso il link dal quale è stato possibile scaricare la documentazione tecnica progettuale;

ESAMINATA la documentazione progettuale disponibile al link di cui alla nota, si rappresenta quanto segue:

1. elaborato progettuale INT-A01_RELAZ-TECNICA-INTEGRATIVA Paragrafo F1 - MANTENERE LE DISTANZE TRA GLI SCAVI E L'ARGINE DEMANIALE PREVISTE DAGLI ART. 104 -108 DELL'ABROGATO DPR 128/1959 (50 M):
 - 1.1 si prende atto dell'accoglimento del rispetto delle distanze minime, quale criterio di pianificazione per i poli estrattivi del PRAE e in particolare per il polo estrattivo n. C01033, di cui alla D.D. n.645 del 20 dicembre 2011 della Regione Piemonte, nella quale venivano *"confermate ... le distanze di sicurezza previste dagli artt. 104 e 108 del DPR 128/1959 e abrogate dal D.lgs. 179/2009 poichè hanno fino ad ora assicurato stabilità ai pubblici manufatti e tutelato la sicurezza dei terzi"*, ribadite anche da questa Agenzia nella fase procedurale di cui alla *seconda conferenza di copianificazione e valutazione e avvio della consultazione dei soggetti competenti per la fase di valutazione della procedura di VAS del PRAE* (nota prot. n.3085 del 08/02/2023);
 - 1.2 in merito a quanto riportato *"prevedendo comunque, nel caso in cui più avanti le nuove indicazioni del PRAE, possano permettere un avvicinamento al manufatto arginale, di mantenere nel progetto VIA i profili previsti nel progetto presentato. Questo comporta che le aree risultanti dall'arretramento del ciglio degli scavi a 50 metri dall'argine, anche se escluse dall'autorizzazione alla coltivazione e recupero ai sensi della LR 23/2016, rimangano comprese nel progetto di VIA per cui in futuro, quando vi sarà la possibilità normativa di un avvicinamento degli scavi agli argini demaniali, non vi sarà più la necessità di richiedere l'autorizzazione di VIA, ma solo più l'autorizzazione ai sensi della LR 23/2016"*, questa Agenzia esprimerà il proprio parere di competenza nel rispetto di quanto contenuto nel contributo per la fase di valutazione della procedura di VAS del PRAE (nota prot. n.3085 del 08/02/2023);

Referente: F. Zione

Agenzia Interregionale per il fiume Po

Ufficio Operativo di Alba

Protocollo Num. 2025/0081375 del 17/09/2025 09:50:23Piazza Medford 1, 12051 Alba (CN)

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da LUCA FRANZI ai sensi degli art. 20-23ter del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

www.agenziapo.itPEC: protocollo@cert.agenziapo.it

2. elaborato progettuale INT-A01_RELAZ-TECNICA-INTEGRATIVA Paragrafo F2 - DIVIETO DI TRANSITO SULL'ARGINE – RICHIESTA DI MODIFICA DEI PERCORSI DI PROGETTO:

- 2.1 il tratto A-B di colore viola e il tratto indicato in rosso rappresentano i tracciati interferenti con il rilevato arginale, il quale svolge la funzione di contenimento delle portate di piena di progetto con tempi di ritorno di 200 anni, materializzando in sito il limite di fascia fluviale B del Piano Assetto Idrogeologico (PAI);
- 2.2 in particolare, il tratto A-B evidenziato in colore VIOLA, censito al foglio 24 al NCT del comune di Alba mappali 243, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 252, è intestato al Demanio Pubblico dello Stato e questa Agenzia ne effettua/gestisce la manutenzione ordinaria e straordinaria, anche attraverso apposita convenzione stipulata con il comune di Alba;
- 2.3 in merito alla considerazione sul rilevato arginale *"...realizzata prevedendo un cassonetto stradale analogo a quello delle strade pubbliche"*, si ribadisce che lo stesso, a parere della scrivente, può venir compromesso, insieme alle banchine e alle rampe di accesso, dal considerevole transito dei mezzi pesanti di cava con potenziale diminuzione di funzionalità del rilevato stesso;

3. elaborato RELAZIONE IDROLOGICO-IDRAULICA – INTEGRAZIONI:

- 3.1 non si evince se le valutazioni idrauliche siano state effettuate considerando la soluzione dell'intervento di cava con rispetto delle distanze minime 50 mt (come da contributo AlPo nota prot. n.3085 del 08/02/2023 nell'ambito della fase di valutazione della procedura di VAS del PRAE) oppure valutando l'eventuale avvicinamento (come citato nell'elaborato INT-A01_RELAZ-TECNICA-INTEGRATIVA Paragrafo F1) oppure nella soluzione iniziale presentata; dalle rappresentazioni cartografiche contenute, a parere della scrivente, sembrerebbe che l'area di intervento considerata sia quella coincidente con il limite d'area in disponibilità alla ditta, e pertanto nella soluzione iniziale presentata non rispondente con gli elaborati aggiornati;
- 3.2 premesso quanto sopra, da confronto tra le condizioni attuali e quelle finali si rileva che un tratto di arginatura ad est nelle vicinanze di uno degli interventi di coltivazione di cava viene interessato dai flussi di allagamento; pertanto, risultano evidenti modifiche indotte dall'intervento di cava nei confronti delle opere idrauliche presenti, in particolare rispetto al rilevato arginale realizzato a difesa dell'abitato di Alba in seguito all'evento alluvionale del 1994;

4. elaborato RELAZIONE IDROLOGICO-IDRAULICA-GUADO-TOPPINO-3:

- 4.1 non sono state riscontrare considerazioni in merito allo smantellamento del pontile e delle relative opere connesse site in sponda sinistra e ad oggi non più compatibili *"...con il buon regime idraulico del corso d'acqua"*;
- 4.2 per quanto riguarda il guado, si prende atto che (cfr: Relazione di guado provvisorio):
- secondo il dimensionamento effettuato, l'asportazione del guado *"... inizia nel momento in cui la corrente idrica sormonta il rilevato stesso ($Q=60 \text{ m}^3/\text{s}$)"*;
 - il guado viene ripristinato quando il livello ridiscende, previa verifica delle condizioni di stabilità dello stesso ;
 - *"Inoltre il manufatto sarà rimosso dal proponente nei periodi settembre-novembre e aprile-maggio in cui storicamente si verificano le piene del Fiume Tanaro"*;
- 4.3 *"l'esame dei risultati mostra che nemmeno nelle immediate vicinanze del manufatto si osserva un incremento dei livelli significativo se rapportato ai battenti idrici associati all'evento"*;

Alla luce di quanto rappresentato, per ciascun punto sopra riportato:

- 1.1-1.2 nell'ambito di tale procedimento autorizzativo indetto dalla Provincia di Cuneo, questa Agenzia esprimerà il proprio parere di competenza ai sensi del T.U. 523/1904 e del PAI e nel rispetto di quanto contenuto nel contributo per la fase di valutazione della procedura di VAS del PRAE (nota prot. n.3085 del 08/02/2023) e pertanto per i soli interventi di cava che rispettino le distanze minime di cui alla sopra citata nota; qualora la normativa in materia dovesse in futuro cambiare, le nuove opere in avvicinamento al rilevato arginale dovranno

essere oggetto di specifica autorizzazione, anche in funzione degli eventuali eventi di piena nel frattempo intercorsi e delle modificazioni dell'assetto morfologico avvenute;

2. si chiede di predisporre un idoneo elaborato grafico con indicazione del tracciato oggetto di transito, avendo cura di non interessare la sommità del rilevato arginale e di limitare lo stesso al solo scavalco dell'opera di difesa; relativamente alle rampe di scavalco si chiede che vengano predisposti idonei elaborati progettuali, opportunamente quotati, inerenti la fase realizzativa, avendo cura di predisporre particolari costruttivi di dettaglio con indicazione sia dei materiali impiegati sia dei relativi apprestamenti per il transito in sicurezza;
- 3.1 si chiede di specificare quale soluzione progettuale sia stata adottata per le valutazioni idrauliche e di rappresentare con scala di maggior dettaglio i risultati ottenuti, avendo cura di indicarne i valori anche sulle tavole, al fine di una migliore comprensione, nello stato attuale e finale dell'intervento, delle velocità e dei tiranti idraulici risultanti;
- 3.2 considerato che risultano evidenti modifiche indotte dall'intervento di cava sulla dinamica ed estensione dell'esondazione nelle aree antistanti il rilevato arginale, si chiede di svolgere valutazioni progettuali di dettaglio; in particolare si ritiene opportuno dettagliare puntualmente, sia nello stato dei luoghi attuale che in quello finale, lungo tutto il tratto dell'opera di difesa arginale, quali siano i livelli idrometrici, velocità e tiranti idraulici risultanti e gli eventuali fenomeni erosivi derivanti;
- 3.3 si chiede che i risultati della modellazione idraulica effettuata, per i diversi tempi di ritorno considerati e scenari analizzati, siano meglio restituiti in veste grafica, trasmettendo idonee planimetrie e sezioni trasversali a tutt'alveo debitamente quotate, riportanti le relative perimetrazioni delle aree allagate e relativi livelli idrici risultanti dalle simulazioni idrauliche effettuate, procedendo ad idonei raffronti, anche in funzione delle nuove aree di cava ed in particolare del rilevato arginale presente in sponda destra;
- 4.1 per quanto riguarda il guado, si chiede:
 - sia predisposto un idoneo elaborato dal quale si evincano le operazioni di smantellamento del pontile esistente e delle opere connesse e il relativo ripristino dei luoghi;
 - sia indicata la tipologia del materiale incoerente previsto per la realizzazione del guado, la sua provenienza (cave esterne o materiale demaniale d'alveo) corredato da relativa curva granulometrica tale che la stessa possa essere facilmente rimossa ad opera della corrente idrica in occasione dei possibili eventi di morbida e/o piena, senza determinare ostacolo al deflusso delle acque e/o indirizzare la corrente sulle opposte sponde; qualora il materiale utilizzato venisse reperito in alveo si dovrà effettuare idoneo rilievo con batimetriche di dettaglio, idoneamente georeferenziato, fornendo le relative monografie dei caposaldi utilizzati (descrizione, coordinate, foto), con restituzione di idonea planimetria di dettaglio e sezioni trasversali a tutt'alveo ed individuazione sulle stesse delle relative aree di scavo e riporto, computo dei relativi volumi;
 - siano previsti idonei apprestamenti di chiusura a ridosso delle sponde che impediscano l'accesso al guado a persone e mezzi non autorizzati e durante i periodi di non utilizzo ed ogni qual volta non vengano garantite idonee condizioni per il transito sullo stesso in sicurezza. Lo stesso dicasi in corrispondenza delle aree goleneali a ridosso dell'inizio della nuova viabilità di accesso al guado;
 - sia integrato il piano di gestione per l'utilizzo del guado con l'individuazione di tutti i necessari apprestamenti e misure che verranno adottate (1) per evitare l'accesso e l'utilizzo dello stesso da parte di persone e mezzi non autorizzati, (2) per consentirne l'utilizzo alle sole persone autorizzate in sicurezza, (3) per impedire l'accesso durante i periodi di non utilizzo (non lavorativi feriali e festivi) e soprattutto in caso di possibili eventi di morbida e/o piena del fiume Tanaro, ed ogni qual volta dovessero determinarsi e/o prevedersi condizioni idrauliche critiche tali da non garantirne il transito in sicurezza. Dovranno essere individuate sulla base di idonee considerazioni idrauliche di preavviso di piena le relative misure di protezione civile, da mettere in atto per la tutela della pubblica e privata incolumità. Si anticipa fin d'ora che tale piano di gestione dovrà poi essere trasmesso al Comune di Alba, per opportuna conoscenza e quanto di rispettiva competenza per consentire l'eventuale adeguamento del proprio Piano di Protezione Civile comunale.

Per l'espressione del parere di competenza della scrivente Agenzia, si rimane in attesa della sopra citata documentazione integrativa progettuale, che dovrà essere predisposta sulla base di quanto sopra evidenziato e della richiesta integrazioni della Regione Piemonte Settore Difesa del Suolo nota prot. n. 22629 del 07/05/2024.

Il Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale
Ing. Luca Franzi
(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)

Referente: E. Diano

Agenzia Interregionale per il fiume Po

Ufficio Operativo di Alba

Piazza Medford 1, 12051 Alba (CN)

Protocollo Num. 2025/0081375 del 17/09/2025 09:50:23.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da LUCA FRANZI ai sensi degli art. 20-23ter del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

PEC: protocollo@carri.agenziapo.it

Prot. n.(*) _____

Alba, (*) _____

(*riportato nel metadati DoQui e nella relativa nota PEC di trasmissione)

Class. Doqui: A, 6.10.20/891-2023A

Alla Provincia di Cuneo
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
Corso Nizza, 21 – 12100 Cuneo
PEC: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

Oggetto: 891/2023A – D.lgs. 152/06 s.m.i.; L.R. 13/2023 (L.R. 40/98 e s.m.i.) – Progetto di coltivazione mineraria con recupero ambientale e sistemazione definitiva area in località Toppino - compresa nella scheda progetto A2 del masterplan- per la valorizzazione della fascia fluviale del fiume Tanaro, approvato dal Comune di Alba - Convocazione 3^a riunione della Conferenza di Servizi istruttoria 05 marzo 2025

Proponente: Stroppiana S.p.A.

In riferimento all'oggetto, vista la comunicazione pervenuta dalla Provincia di Cuneo, Settore Presidio del Territorio – Ufficio Valutazione Impatto Ambientale in data 12/02/2025 prot. n. 13537 (acquisita al prot. AIPO al n. 4180 del 12/02/2025), con la quale viene convoca per il giorno 05 marzo 2025 la 3^a riunione della Conferenza di Servizi istruttoria di cui all'art. 14, comma 1, legge 241/90 e s.m.i. e trasmesso il link dal quale è stato possibile scaricare la documentazione integrativa;

ESAMINATA la documentazione progettuale integrativa disponibile al link di cui alla nota;

RIBADITO CHE nell'ambito di tale procedimento autorizzativo indetto dalla Provincia di Cuneo, questa Agenzia esprimerà il proprio parere di competenza ai sensi del T.U. 523/1904 e del PAI e nel rispetto di quanto contenuto nel contributo per la fase di valutazione della procedura di VAS del PRAE (nota prot. n.3085 del 08/02/2023) per i soli interventi di cava che rispettino la distanza minima di 50 m dagli argini esistenti di competenza di AIPO escludendo pertanto la previsione del lotto denominato C; qualora la normativa in materia dovesse in futuro cambiare, le nuove opere in avvicinamento al rilevato arginale dovranno essere oggetto di specifica autorizzazione, anche in funzione degli eventuali eventi di piena nel frattempo intercorsi e delle modificazioni dell'assetto morfologico avvenute;

si chiede alla Provincia di Cuneo l'esclusione del lotto denominato "C" nell'ambito del procedimento in oggetto;

CONSIDERATO inoltre che:

- con nota prot. n. 38907 del 12/08/2024 (acquisita al prot. AIPO al n. 22848 del 12/08/2024) la Regione Piemonte Settore Tecnico Cuneo chiedeva l'espressione del parere della compatibilità idraulica di cui al R.D. 523/1904 per il transito sul rilevato arginale situato in sponda destra del Fiume Tanaro in comune di Alba (CN), per la quale AIPO riscontrava con nota prot. n. 00025168 del 11/09/2024 *"si rappresenta che dagli elaborati trasmessi emerge che la richiesta di concessione demaniale relativa al transito su rilevato arginale è riferita ad una delle richieste di integrazioni di AIPO (prot. n. 15270 del 29/05/2024) formulate nell'ambito della fase di Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Unica Regionale*

Referente: F. Sione

Agenzia Interregionale per il fiume Po

Ufficio Operativo di Alba

Protocollo Num. 2025/0081375 del 17/09/2025 09:50:23, Piazza Medford 1, 12031 Alba (CN)

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da LUCA FRANZI ai sensi degli art. 20-23ter del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

www.agenziapo.itPEC: protocollo@cert.agenziapo.it

indetta dalla Provincia di Cuneo per il "Progetto di coltivazione mineraria con riqualificazione ambientale, ricostruzione paesaggistica e sistemazione definitiva area in località Toppino compresa nella scheda progetto A2 del masterplan per la valorizzazione della fascia fluviale del Tanaro approvato dal comune di Alba (CN)", di cui è attualmente in corso il procedimento. Pertanto, si ritiene che tale richiesta/integrazione debba essere compresa all'interno del procedimento sopra richiamato e che questa Agenzia esprimerà il proprio parere di competenza alla luce anche dell'ottemperanza delle integrazioni richieste, di cui anche al transito in oggetto, nell'ambito di tale procedimento di VIA."/;

- relativamente a quanto citato nell'elaborato "INT A01 BIS Relazione Integrativa Finale" si precisa che il richiamato Studio di Fattibilità (MASTERPLAN) per il Progetto di Valorizzazione della Fascia Fluviale del Fiume Tanaro che il Comune di Alba ha approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 387 del 23/11/2017, non trova riscontro con quanto presente nel Progetto di Variante del PAI Fiume Tanaro da Ceva a confluenza fiume Po di cui al Decreto del Segretario Generale n. 72 del 10/06/2022 dell'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po;

per l'espressione del parere di competenza della scrivente Agenzia, richiamando quanto già contenuto nelle note AIPO prot. Prot. 30203 del 16/11/2023 e Prot. 15270 del 29/05/2024, si segnala che non sono stati forniti tutti gli elaborati integrativi richiesti. Ciò comporta l'impossibilità di disporre di tutti gli elementi conoscitivi in base ai quali formulare il parere di competenza. Pertanto, si rinnova la richiesta di aggiornare/integrare la documentazione progettuale come di seguito specificato:

- aggiornare tutti gli elaborati progettuali avendo cura di riportare il corretto limite dell'area di scavo e del successivo recupero ad uso agricolo (distanza minima di 50 m dagli argini esistenti di competenza di AIPO), escludendo qualsiasi riferimento al lotto C;

(A) per quanto riguarda le simulazioni idrauliche, come già richiesto nelle sopra citate note:

1. esplicitare se le valutazioni idrauliche considerino una configurazione di cava che rispetti o meno la distanza minima di 50 m dagli argini esistenti di competenza di AIPO e rappresentare con scala di maggior dettaglio i risultati ottenuti, avendo cura di indicarne i valori su tavole dedicate delle velocità e dei tiranti idraulici risultanti, al fine di una migliore comprensione, nello stato attuale e finale dell'intervento;
2. restituire i risultati della modellazione idraulica effettuata, per i diversi tempi di ritorno considerati e scenari analizzati, in una migliore veste grafica, trasmettendo idonee planimetrie e sezioni trasversali a tutt'alveo debitamente quotate (anche in funzione del nuovo rilievo batimetrico svolto), riportanti le relative perimetrazioni delle aree allagate e relativi livelli idrici risultanti dalle simulazioni idrauliche effettuate, procedendo ad idonei raffronti, anche in funzione delle nuove aree di cava ed in particolare del rilevato arginale presente in sponda destra;
3. considerato che risultano evidenti modifiche indotte dall'intervento di cava sulla dinamica ed estensione dell'esondazione nelle aree antistanti il rilevato arginale, siano svolte valutazioni progettuali di dettaglio; in particolare si ritiene opportuno dettagliare puntualmente, sia nello stato dei luoghi attuale che in quello finale, lungo tutto il tratto dell'opera di difesa arginale, quali siano i livelli idrometrici, velocità e tiranti idraulici risultanti e gli eventuali fenomeni erosivi derivanti;

(B) per quanto riguarda il transito arginale:

1. integrare la documentazione progettuale di cui al procedimento in oggetto con quella trasmessa alla Regione Piemonte Settore Tecnico Cuneo in data 05/08/2024, predisponendo idonei elaborati progettuali, opportunamente quotati, inerenti la fase realizzativa, avendo cura di predisporre particolari costruttivi di dettaglio con indicazione sia dei materiali impiegati sia dei relativi apprestamenti per il transito in sicurezza;
2. predisporre una planimetria aggiornata con la corretta indicazione dei percorsi oggetto di transito;

Referente: E. Biondi

Agenzia Interregionale per il fiume Po

Ufficio Operativo di Alba

Piazza Medford 1, 12051 Alba (CN)

Protocollo Num. 2025/0081375 del 17/09/2025 09:50:23.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da EUGENIA FRANZI ai sensi degli art. 20-23ter del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

PEC: protocollo@arip.it

(C) per quanto riguarda il guado:

1. considerato che è stato svolto un rilievo del fondo alveo aggiornato del fondo alveo, aggiornare tutti gli elaborati progettuali;
2. predisporre un idoneo elaborato dal quale si evincano le operazioni di smantellamento del pontile esistente e delle opere connesse e il relativo ripristino dei luoghi, considerato che tale pontile risulta non più compatibile "...con il buon regime idraulico del corso d'acqua", così come anche disposto da questa Agenzia per opere analoghe poste sul fiume Tanaro poco più a monte dell'intervento in oggetto;
3. indicare la tipologia del materiale incoerente previsto per la realizzazione del guado, la sua provenienza (cave esterne o materiale demaniale d'alveo) corredato da relativa curva granulometrica tale che la stessa possa essere facilmente rimossa ad opera della corrente idrica in occasione dei possibili eventi di morbida e/o piena, senza determinare ostacolo al deflusso delle acque e/o indirizzare la corrente sulle opposte sponde; qualora il materiale utilizzato venisse reperito in alveo si dovrà effettuare idoneo rilievo con batimetriche di dettaglio, idoneamente georeferenziato, fornendo le relative monografie dei caposaldi utilizzati (descrizione, coordinate, foto), con restituzione di idonea planimetria di dettaglio e sezioni trasversali a tutt'alveo ed individuazione sulle stesse delle relative aree di scavo e riporto, computo dei relativi volumi;
4. prevedere idonei apprestamenti di chiusura a ridosso delle sponde che impediscano l'accesso al guado a persone e mezzi non autorizzati e durante i periodi di non utilizzo ed ogni qual volta non vengano garantite idonee condizioni per il transito sullo stesso in sicurezza. Lo stesso dicasi in corrispondenza delle aree golenali a ridosso dell'inizio della nuova viabilità di accesso al guado;
5. integrare il piano di gestione per l'utilizzo del guado con l'individuazione di tutti i necessari apprestamenti e misure che verranno adottate (1) per evitare l'accesso e l'utilizzo dello stesso da parte di persone e mezzi non autorizzati, (2) per consentirne l'utilizzo alle sole persone autorizzate in sicurezza, (3) per impedire l'accesso durante i periodi di non utilizzo (non lavorativi feriali e festivi) e soprattutto in caso di possibili eventi di morbida e/o piena del fiume Tanaro, ed ogni qual volta dovessero determinarsi e/o prevedersi condizioni idrauliche critiche tali da non garantirne il transito in sicurezza. Dovranno essere individuate sulla base di idonee considerazioni idrauliche di preavviso di piena le relative misure di protezione civile, da mettere in atto per la tutela della pubblica e privata incolumità. Si anticipa fin d'ora che tale piano di gestione dovrà poi essere trasmesso al Comune di Alba, per opportuna conoscenza e quanto di rispettiva competenza per consentire l'eventuale adeguamento del proprio Piano di Protezione Civile comunale.

Per l'espressione del parere di competenza della scrivente Direzione Territoriale, si rimane in attesa della sopra citata documentazione integrativa progettuale.

Il Dirigente
Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale
Ing. Luca Franzl
(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)

Referente: F. Rione

Agenzia Interregionale per il fiume Po

Ufficio Operativo di Alba

Piazza Medford 1, 12031 Alba (CN)

Protocollo Num. 2025/0081375 del 17/09/2025 09:50:23.

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da LUCA FRANZI ai sensi degli art. 20-23ter del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
PFC: protocollo@cert.agenziaipo.it

